

Università degli Studi di Genova

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di Laurea in: Scienze internazionali e diplomatiche

Società Benefit e B-corp: il nuovo paradigma aziendale

-Diritto Costituzionale Comparato ed Europeo-

Relatore:

Chiar.mo Prof. Lorenzo Cuocolo |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Candidato:

Andrea Limone



ANNO ACCADEMICO 2021/2022

“Dedicato a tutti gli audaci, che con coraggio e con perseveranza, vincono ogni giorno
le asperità della vita”

INDICE

Introduzione: premessa e concetto generale.....	5
Panoramica generale sul concetto di ESG e sul paradigma di investimento.....	8
Dati statistici sugli ESG.....	12
Gli ESG tra luci ed ombre.....	12
CAPITOLO I: Le Società Benefit: il paradigma del futuro societario ed il concetto di RSI.....	16
1.1 La volontà di inserimento nell'apparato legislativo ed il ruolo di Assobenefit..	17
1.2 Introduzione alla differenza tra Società Benefit e B-corp.....	19
1.3 Conclusione iniziale sul concetto di Società Benefit.....	20
CAPITOLO II: Il modello di riferimento delle Società Benefit: Dal pensiero di Dodd alla costituzione delle Bcorp americane.....	22
2.1 Il Caso Ford v. Dodge Motor Corp.....	22
2.2 Dibattito Berle-Dodd.....	23
2.3 The Social Security Act.....	25
2.4 Titolo VI-(Azioni per il benessere e la salute pubblica sul lavoro)	26
2.4.1. Titolo VII-(La creazione del Consiglio di Sicurezza Sociale)	27
2.5 La situazione aziendale americana.....	28
2.6 Dottrina Nader.....	28
2.7 Bcorp: dalla costituzione alle prospettive future	29

2.8 Anatomia americana di una impresa for Benefit.....	33
2.9 Concetto di differenza tra SB e Bcorp.....	34
2.9.1 La frontiera futura del quarto settore.....	35
CAPITOLO III: La normativa della Società Benefit.....	36
3.1 Il punto di vista europeo.....	36
3.2 L'iter parlamentare.....	36
3.3 La forma giuridica.....	37
3.3.1 La forma giuridica comparata.....	38
3.4 Legge di stabilità 2016 - dal punto di vista economico.....	39
3.5 Testo di legge sulle SB (L.28.12.2015 n°208-Commi dal 376-384) - analisi dal punto di vista giuridico.....	40
3.5.1 Commi dal 376 al 384.....	41
3.6 Articolo 32 bis-Disposizioni sulle Società Benefit.....	43
3.7 Il decreto legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio)	44
CAPITOLO IV: Il processo di costituzione ed il giusto mantenimento di una Società Benefit.....	45
4.1 L'oggetto sociale.....	45
4.2 Doveri e responsabilità degli amministratori.....	48
4.3 La relazione di beneficio comune.....	50
4.4 Le responsabilità ed i controlli.....	51
4.4.1 Fac-simile di modello di integrazione dello statuto per le Società Benefit.....	53

CAPITOLO V: Le imprese “for benefit” tra luci ed ombre.....	55
5.1 Il caso Bcorp.....	55
5.1.1 Disamina dei punti di forza e di debolezza delle Bcorp	57
5.2 Le Società Benefit.....	58
5.2.1 Il ruolo di Nativa S.r.l.....	58
5.2.2 Disamina dei punti di forza e di debolezza delle Società Benefit.....	61
5.3 Opinio Autorictatis: Intervista al prof. Zamagni.....	62
Conclusioni sulle Società “for benefit”	63
6.1 La Società Albero.....	63
RINGRAZIAMENTI.....	66
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	68

INTRODUZIONE: PREMESSA E CONCETTO GENERALE

Grazie alla transizione ecologica, la percezione del Mondo si può dire essere tornata ad una di antropocentrismo, socialità e sinergia col pianeta terra. Ciò ha generato una volontà di protezione della biosfera, di innovazione tecnologica ed inclusione culturale, generando nuovi punti di vista anche dal focus degli aziendalisti, alcuni dei quali, hanno dovuto adeguare la loro prospettiva di massimizzazione del profitto ad una più a lungo termine che tocchi anche tutte le dinamiche dello sviluppo urbano ed antropologico in modo più spiccato di prima.

Le imprese, per definizione, svolgono un ruolo fondamentale per garantire la crescita economica e la creazione di lavoro. Nel paradigma della società benefit (che si può abbreviare con la sigla SB), le aziende possono realizzare le loro esigenze di competitività e redditività, contribuendo allo sviluppo sostenibile e promuovendo obiettivi economici, sociali e ambientali, a lungo termine. La promozione di imprese sostenibili, infatti, è al centro del lavoro dignitoso, che implica quindi, la combinazione di creazione di lavoro e diritti sullo stesso, ma anche protezione sociale e dialogo.

Possiamo identificare inoltre, uno dei primi esempi e precursori dell'ideale di società benefit a tutto tondo, che si trova in Italia (anche se la forma giuridica capostipite è quella americana delle B-Corp nata nel 2010), studiando l'esempio dell'impresa Olivetti fondata nel 1908.

Questa, fu annoverata come una delle aziende più innovative ed attente al welfare sociale della storia italiana. Difatti, la sua policy aziendale prevedeva salari elevati, un'organizzazione del lavoro rispettosa delle persone ed un'assoluta stabilità dell'occupazione. Essa, fu intesa come agente di sviluppo della comunità locale, responsabile anche nei confronti del territorio e della sua bellezza, fondando le prime biblioteche di proprietà della compagnia e la creazione di asili ed abitazioni adiacenti agli stabilimenti societari.

Da questa premessa, possiamo definire che esistono delle società che contribuiscono al progresso socioeconomico, dove oltre che l'applicare delle leggi, incluse quelle sul lavoro, si dà attenzione anche ai valori etici, ed agli altri principi sociali ed ambientali dell'attività economica.

Difatti, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, riconosce il ruolo

centrale delle società di tutte le dimensioni e settori, nel rispondere alle sfide della società attraverso l'innovazione, la collaborazione e una condotta aziendale responsabile. Le così definite imprese sostenibili e società benefit garantiscono, quindi, la protezione sociale dei lavoratori impegnandosi a costruire relazioni industriali solide e a promuovere il dialogo sociale, questo coadiuvato dalla rettifica in forma giuridica (1).

In USA, diversamente dall'Italia, la B-corp (Bcorp) o b-corporation, è un'impresa che ha ottenuto l'omonima certificazione, ovvero la b-corp certification rilasciata da B-Lab, organizzazione non profit nata con la missione di diffondere un nuovo modello di business (2).

La b-corp certification, identifica le aziende che, oltre ad avere obiettivi di profitto, rispondono ai più alti standard di performance sociali e ambientali, trasparenza ed accountability (3).

Nello Stato italiano, abbiamo un paradigma simile, ovvero quello delle Società Benefit, le quali sono una forma giuridica d'impresa che persegue, impegnandosi nel proprio Statuto costitutivo, sia in obiettivi economici che in precise finalità di beneficio comune. Tali attività, devono essere rendicontate annualmente in una relazione da allegare al bilancio societario.

La Legge introduttiva in Italia del concetto di Società Benefit è quella di stabilità per l'anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 28 dicembre 2015, n.208. Con questo atto normativo, le società hanno la possibilità di poter perseguire in modo congiunto e integrato le proprie finalità di lucro e di beneficio sociale, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto societario.

Tale strumento giuridico, è stato voluto fortemente dal primo firmatario della legge, ovvero il Sen. Mauro Del Barba, perché convinto che il For Benefit e la sostenibilità non siano più un'alternativa al modo di fare impresa, ma un nuovo modo di intraprenderla.

1) **ILO-Impresesostenibili**, 2017.

https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_773284/lang-it/index.htm

2) **Wikizero, bcorporation**. https://www.wikizero.com/it/B_Corp

3) **goodpoint, it**, BCorp che cos'è, come diventare BCorp e ottenere certificazione da B Lab? <https://goodpoint.it/cose-una-b-corp/>

Con questa nuova qualifica giuridica, un'azienda, oltre ai propri obiettivi di profitto, si impegna a perseguire anche scopi di beneficio comune, atti ad avere un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull'ambiente.

Come si evince dall'art. 1 L. n. 208/2015, le finalità perseguite dal legislatore sono quelle di promuovere la costituzione, nonché la diffusione di società che cercano un duplice fine; da una parte, la realizzazione di attività lucrative dirette a distribuire gli utili ai soci, dall'altra creare iniziative benefiche a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse.

Le finalità sopracitate sono perseguite in Italia da Assobenefit, l'associazione nazionale per le società benefit nata nel dicembre 2018, anche per promuovere l'affermazione e la diffusione di buone prassi nell'esercizio di quanto previsto dalla legge istitutiva delle Società Benefit e nella tutela degli interessi collettivi delle associate. La Società Benefit si caratterizza, dunque, per la duplice finalità e l'individuazione del beneficio comune nelle clausole statutarie. L'art. 1, comma 376 L. n. 208/2015, prevede nello specifico, che tale società nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo lucrativo o mutualistico, persegue anche una o più finalità di beneficio comune e che sono da indicare nel proprio oggetto sociale, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholders e shareholders. La normativa Benefit definisce i portatori di interesse in (4):

persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, che sono comunque coinvolti dall'attività di impresa.

La normativa prevede, altresì, l'obbligo per gli amministratori di bilanciare l'interesse dei soci (shareholder) con gli interessi degli stakeholders contenuti nel comma 380 dell'art 1 della legge sulla SB (5).

In questo elaborato tratteremo diversi aspetti delle Società Benefit che ne faranno scoprire

4) www.societabenefit.net

<https://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/05/ok-2016-Univ-di-Pisa-Chantal-Federici-II-fenomeno-delle-Benefit-Corporations-in-Italia-verso-un-nuovo-modo-di-fare-business.pdf>

5) **Maria Concetta Rizzo**. Un nuovo modo di fare impresa, 2020

<https://www.mariaconcettarizzo.com/2020/02/06/la-societa-benefit/> Vedi anche **Andaf, Lexant**- Società benefit e BCorp, 2018. Vedi anche **altalex**- Bcorp un nuovo Modo

le peculiarità. In primis si affronterà la questione di definire ciò che sono e come vengono identificate sia nei dettami giuridici ma anche in quelli politici ed economici.

Nel secondo capitolo si darà una introspezione storica, cercando di scoprire le cause primordiali del fenomeno B-corp e di conseguenza, quello successivo delle società Benefit.

Nel terzo capitolo si daranno informazioni per quanto riguarda la volontà da parte del legislatore (e della politica) di inoltrare il paradigma della società benefit, coadiuvando il tutto con una corposa analisi delle specifiche tecniche in materia giuridica (Analisi della legge firmata dal Sen. Del Barba).

Nel quarto si identificheranno i passaggi per quanto riguarda la costituzione in società benefit, spiegando i pro e i contro di tale azione.

Nel quinto capitolo, si analizzerà l'effetto che ha avuto la costituzione in società benefit e bcorp sulle aziende, parlando anche di come una azienda italiana in particolare (Nativa S.r.l.) abbia giocato un ruolo fondamentale per il diffondersi del fenomeno for benefit. Infine, si proporrà quelle che secondo me sono le positività e criticità della società benefit, deliberando anche una personale teoria su un nuovo modello di azienda, che insieme ai canoni for benefit, può avvalersi di basi strategiche più solide sia sul breve che sul lungo periodo.

Panoramica generale sul concetto di ESG e sul paradigma di investimento

Prima di poter iniziare a parlare di imprese che operano anche sugli investimenti sostenibili e socialmente responsabili, è indispensabile definire preliminarmente il concetto di sostenibilità e la sua evoluzione nel tempo. Già nel 1987 la Commissione Mondiale sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, fu redattrice di un documento, ovvero il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our CommonFuture), in base alla quale "lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente la soddisfazione dei bisogni economici, ambientali e sociali delle attuali generazioni, senza compromettere lo sviluppo innovativo", dividendosi in (6):

1) sostenibilità economica: relativa alla capacità di generare reddito e lavoro;

6) **Marco Tenconi, Locatelli**, Le valutazioni degli ESG nelle decisioni di investimento, Università degli studi dell'Insubria, 2013

2) sostenibilità sociale: attinente alla capacità di garantire condizioni di sicurezza, salute ed istruzione equamente distribuite;

3) sostenibilità ambientale: riferita all'esigenza di mantenere intatte le "capacità produttiva" e le condizioni di riproducibilità delle risorse naturali.

Queste tre dimensioni convergono, per creare i paradigmi odierni che sono, dagli studiosi specializzati, identificabili come pilastri dello sviluppo sostenibile e dell'inclusione sociale. Un tema che viene posto spesso al centro del dibattito politico della scena attuale può essere definito come quello degli investimenti sostenibili, argomento trattato dalla classe politica, dalla società e dagli investitori (7). ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance, si riferisce a tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento.

L'approccio deriva dal concetto di "Triple Bottom Line", utile per poi definire in seguito, uno degli scopi identificativi sia delle B-Corp che delle società benefit, noto anche come "Persone, Pianeta e Profitti" (PPP). Fu introdotto negli anni '90 e secondo ciò le aziende non dovrebbero concentrarsi solo sui "Profitti", ma su ciascuna delle tre "P", importanti per qualsiasi impresa commerciale. Codesto concetto, si è evoluto nei fattori ESG, che oggi sono anche il caposaldo dell'investimento sostenibile e responsabile (Sustainable and Responsible Investing) (8). Definiamo ora i criteri ESG, ovvero:

1. I criteri ambientali esaminano il modo in cui un'azienda contribuisce alle sfide ambientali (ad esempio, rifiuti, inquinamento, emissioni di gas a effetto serra, deforestazione e cambiamenti climatici) e le sue performance in tal senso.

2. I criteri sociali analizzano il modo in cui l'impresa tratta le persone (ad esempio, la gestione del capitale umano, la diversità e le pari opportunità, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza e la vendita abusiva di prodotti).

3. I criteri di governance valutano il modo in cui un'azienda è amministrata (ad esempio, remunerazione dei dirigenti, strategia e pratiche fiscali, corruzione e abuso d'ufficio,

7) **Rita Rolli**, L'impatto dei fattori ESG sull'impresa, il Mulino, 2020

8) **Janush Henderson**, che cosa sono gli ESG e perché ci stanno a cuore 2017-

<https://www.janushenderson.com/it-it/investor/article/what-is-esg-and-why-do-we-care/#:~:text=ESG%20%C3%A8%20l'acronimo%20di,della%20sostenibilit%C3%A0%20di%20un%20investimento>

diversità e struttura del consiglio).

L'idea al centro dei fattori ESG è semplice: le imprese hanno maggiori probabilità di avere successo e di generare ottimi rendimenti, se creano valore per tutti i soggetti interessati, ossia dipendenti, clienti, fornitori e la società in generale, ma anche per l'ambiente, non solo quindi per i proprietari aziendali. Di conseguenza, l'analisi ESG si concentra sul modo in cui le aziende operano nella società e su come ciò influisce sulle loro performance attuali e future. Tutto ciò, non riguarda solo quello che l'azienda sta facendo oggi. Un esame delle tendenze future ai green investments è essenziale e dovrebbe includere intrinsecamente i cambiamenti dirompenti che possono avere conseguenze significative sulla redditività futura di un'azienda o sulla sua stessa esistenza.

Tuttavia, non è facile attribuire l'ambito "bollino di sostenibilità". I parametri da valutare sono molti ed eterogenei e diversamente dal rating creditizio, il rating ESG non si basa su una regolamentazione specifica, né esiste un'autorità di vigilanza ad hoc. Tendenzialmente, le applicazioni principali sono gli investimenti etici basati sui valori, l'approccio ESG integrato e l'investimento sostenibile ed Impact investing (sottocitati). I gestori adottano un approccio di screening negativo per generare "rendimenti etici o morali", escludendo i settori controversi.

Lo screening negativo è molto semplice da attuare e storicamente è stato utilizzato dai primi fautori dei principi di sostenibilità, ma attualmente un numero crescente di imprese punta ad applicare i fattori ESG per cogliere le opportunità e selezionare settori e aziende in base alle loro performance positive in quest'ambito. Ciò si traduce in un'integrazione dei fattori ESG più olistica che ha maggiori probabilità di massimizzare i rendimenti corretti per il rischio. Nell'impact investing, i gestori si spingono oltre all'applicazione dei fattori ESG, mirando a produrre un impatto positivo attraverso i loro investimenti in aziende e governi, che hanno un influsso favorevole netto misurabile sulla società e sull'ambiente, oltre a generare rendimenti positivi. Non esiste un solo modo per applicare i fattori ESG; quindi, per chi volesse adoperare nella propria azienda una metodologia di investimento basata su queste metriche, è importante comprendere come un imprenditore integra questi aspetti nel suo processo d'investimento per conseguire l'obiettivo della strategia

Come sopraccitato, vi sono diversi modi per poter fare fronte ad un investimento ESG. Più specificatamente, uno di questi è quello dello screening del portafoglio basato sull'esclusione (ovvero le aziende che operano in settori poco edificanti per il mantenimento del benessere sociale ed ambientale).

Ci sono però altri approcci da considerare, ovvero lo screening basato sull'inclusione (che si basa sui precetti reciprocamente validi del primo metodo), l'impact investment (un investimento con ritorno finanziario congiunto ad un impatto sostenibile) ed infine la stewardship (un investimento mirato a lungo termine che accomuni benefici ambientali, sociali ed aziendali).

Alle fondamenta di queste scelte, è sempre presente una sensibilità verso questioni relative all'ambiente, ma anche al sociale ed al modo in cui viene gestita la governance aziendale. Infatti, per cda e manager delle varie compagnie, questo fattore è sempre più importante, dato che dopo l'approvazione del Next Generation EU e gli impegni presi politicamente dai vari stati, il fattore ESG dovrà essere imprescindibilmente rappresentato.

Un problema emergente però, è quello del rapporto tra fattori ESG e la Responsabilità Sociale di Impresa, la quale potrebbe passare da mera responsabilità, attraverso le attuali connotazioni giuridiche del tema, colorandosi dell'accezione di interesse sociale e delle sue poliedriche ramificazioni.

Inoltre, si tralascia, purtroppo, la sigla CSR (Corporate Social Responsibility), sostituendola con la nota lettera S di Sustainability presente nell'acronimo ESG. Ciò che si percepisce dagli studi teorici attuali, è quello da una transizione dei principi etici e filantropici dell'impresa e della società, ad una dove la sostenibilità sta trasformandosi come una "core business function", ovvero il fulcro del business di una azienda.

In questa ottica, si può definire che gli ESG hanno aspetti simili per quanto riguarda gli investimenti, accomunandolo al mondo delle SRI (Imprese Socialmente Responsabili). L'ultima sigla espressa realizza l'aspetto più "puro", perché fondato su etiche morali senza secondi fini. Mentre per quanto riguarda gli ESG, tutto ciò può avvenire in un'ottica di profitto e tornaconto economico sull'investimento.

Dati statistici sugli ESG

La dichiarazione sopracitata, (che può essere percepita come scottante) viene coadiuvata dal sondaggio Mercer del 2019. Nello specifico, su 876 investitori istituzionali di 12 paesi, su un totale di 1000 miliardi di asset gestiti, più della metà dei rispondenti, ha dichiarato di essersi avvalso o aver preso in considerazione i fattori ESG. Di questi però, solo il 14 % ha preso in considerazione il problema del cambiamento climatico, mentre gli altri si sono avvalsi di altre motivazioni, come la reputazione ed il rischio di impresa.

Il tema è tuttora discusso dai teorici, coloro i quali, sostengono gli studi empirici che spiegano l'attuazione delle pratiche sostenibili, quando ricompensato con più alti profitti e rendimenti delle azioni ad un più basso costo del capitale.

Inoltre, il 50% delle piccole imprese italiane, sono pronte a aderire ai principi ESG, con appropriati modelli di business a differenza del solo 4% dei contrari, (tutto ciò è verificabile grazie ad una ricerca del gruppo Allianz che ha preso come campione rappresentativo di imprese italiane estranee al campo agricolo e non finanziarie, con un fatturato di 2,5 mln di euro), mentre le grandi aziende che si appoggiano alle metriche ESG sono il 71,9%.

In primo piano si trovano le grandi imprese del Nord Italia ma anche alberghi e servizi del mezzogiorno. Queste sono propense all'innovazione, anche per avere un vantaggio sul mercato autarchico ed internazionale. Infatti, il 37,8% delle aziende italiane ha avviato nell'ultimo triennio investimenti in tema di sostenibilità ambientale.

Una parte di queste sta inoltre indirizzando una quota dei propri investimenti sul green. Il 69,3% lo fa per adeguarsi alle normative internazionali, ma anche perché l'investire, induce una migliore operabilità produttiva ed operativa riducendo costi ed aumentando il fatturato. Un'altra larga parte, lo fa per migliorare gli investimenti e l'economia circolare.

Gli ESG tra luci ed ombre

Ci sono altri aspetti però che possono ostacolare la buona reputazione del modello sminuendolo dal punto di vista della credibilità. Infatti, viene teorizzato da Tariq Fancy (ex responsabile degli investimenti sostenibili di Black Rock), nel suo saggio "Il diario segreto di un investitore sostenibile", dove esplicita che gli investimenti ESG siano solo una facciata di marketing più che un impegno profondo e degno del termine.

Egli infatti ritiene, che l'idea dei prodotti sostenibili, sia attraverso il concetto di ESG tutto il mondo che ruota attorno (prodotti verdi) non sia che la risposta al lungo termine al fallimento nel servire l'interesse pubblico del mercato. Conseguentemente non si ripara immettendone altro mercato ma inutilmente. Nello specifico egli esprime, che il concetto di ESG sia una sorta di riparazione insufficiente o distrazione alle politiche inquinanti dell'industria degli anni '70. Infatti, nei suoi scritti Fancy, esprime che i leader debbano sapere che l'insieme delle idee proposte (riferimento agli investimenti sostenibili) siano lontani dal risolvere problemi a lungo termine, trasformando così l'idea degli ESG in marketing "gobbledygook" (una variabile della grandiloquenza nella quale si usano terminologie altisonanti ma se ne ignora il significato).

Nel concreto, l'unico argomento valido per gli ESG è che stanno diminuendo dei capitali delle "bad companies", ovvero tutto ciò che viene definito come ostacolo al contrasto al mitigamento del cambiamento climatico e quindi ne decurta finanziamenti destinati alle aziende Green (9). Una soluzione potrebbe essere, oltre che ad una massiccia riduzione dei finanziamenti per le "aziende cattive", anche su una enorme tassa sul carbonio, la quale potrebbe chiudere sul medio periodo e, non più sul lungo, potere di acquisto alle bad companies, risultando in una maggiore difficoltà per queste aziende di prosperare, facilitando le aziende sostenibili.

Secondo Clara Miller, una tassa sul carbonio sarebbe eccezionale, però ci sono problemi a monte più grossi sul paradigma statale. Difatti gli U.S.A. non hanno avuto una reazione al climate change così forte, e sono politicamente disorganizzati; quindi, sarebbe assurdo già pensare ad una tassa sul carbonio (10).

Miller spiega che se non operiamo standard globali di rendicontazione, usando anche l'equilibrio di Nash (per determinare che tra industria e governo ci debba essere simbiosi nell'azione di diminuire le sanzioni e non un "o/o" (e quindi non avremmo regole perché nessuno saprà le regole del gioco), non ci sarà una giusta coordinazione per agire ed ecco qui che potrebbero a mia detta, centrare i ruoli di sensibilizzazione e di sviluppo culturale di un paese, per creare una "common awareness".

9) **Tariq Fancy**, The secret diary of a sustainable Investor, 2021, vedi anche **A.B Carrol e K.M. Shabana**,

The Business Case for Corporate social Responsibility, 2010, vedi anche **Mercer Allocation Survey** 2021, vedi anche **ESG Survey**, Allianz global investor, 2019

10) **Miller**, ESG: the Fancy-ful narrative , 2021

In conclusione, possiamo definire che i finanziamenti ESG sono inadeguati per la mitigazione del problema dell'innalzamento dei livelli di Co2 data la loro scarsità di liquidità, e quindi, sarebbe doverosa anche una tassa sulla Co2. Per fare questo però, come sopracitato ed a mio parere, serve una coordinazione mondiale che al momento è inesistente; perciò, bisogna valorizzare al massimo gli ESG sul breve periodo, lavorando nel frattempo a quel segmento industriale, che per ragioni fisiche e fisiologiche, non può favorire la transizione ecologica.

Al fine dell'ottenimento di tale risultato, bisogna elargire da parte delle autorità sovranazionali, anche massicci investimenti sulla ricerca di fonti alternative per eliminarle e così facendo non per forza, si risolverebbe tutto con la sanzione e/o sanzioni che per alcune aziende potrebbero risultare drastiche.

CAPITOLO I: LE SOCIETA' BENEFIT: IL PARADIGMA DEL FUTURO SOCIETARIO ED IL CONCETTO DI RSI

Prima di parlare del concetto di società benefit a tutto tondo, dobbiamo prima soffermarci sulla sua costituzione giuridica, ricordandosi che questo paradigma è principalmente una formula di stampo giuridico. Se volessimo dare una definizione al modello di Società benefit, potremmo usare le parole del primo firmatario della legge, ovvero del Senatore Mauro del Barba, il quale definisce la forma giuridica che citeremo nel corso dell'elaborato come “Uno strumento unico per instradare lo sviluppo economico lungo direttrici di sostenibilità economica ed ambientale” (1).

Infatti, la legge del 28 dicembre 2015, n.208, art. 1, commi 376-384 (Legge distabilità 2016), definisce le Società Benefit come quelle società che esercitando una attività economica non perseguono solo uno scopo di operazione di dividendo fra gli utili e shareholders, ma anche una o più attività di beneficio comunitario, operando in modo sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività e portatori di interesse.

Con l'entrata nell'ordinamento italiano delle società benefit, il legislatore ha arricchito il concetto di responsabilità sociale di impresa (RSI), escludendo dall'immagine di atto discrezionale da parte dell'imprenditore, che senza alcun vincolo giuridico, attua pratiche e politiche aziendali a favore del welfare sociale e della biosfera.

Tuttavia, il fenomeno della Responsabilità Sociale di impresa appare, anche se empiricamente, in espansione nel nostro ordinamento. A discapito di ciò, però, viene sottolineato, da fonti competenti, che “Tutte le grandi imprese, ma anche le pmi, che si presentano nel mercato ispirate da missioni, ostentano codici, comitati etici ed elaborando bilanci di sostenibilità, dichiarando costante attenzione e fregiandosi di marchi di qualità”.

È dovere, dunque, analizzare il comportamento del legislativostatale che si pone in apparente contrasto con tutte le ragioni che muovono il mercato (quali potrebbero essere solo la predominanza nel mercato e profitti sopra qualsiasi iniziativa), superando il binomio e dicotomia, tra profit e non profit, conciliando responsabilità morale ed economica.

1) **Simonetta Ronco**, La Società Benefit tra profit e non profit, editoriale scientifica, 2018

Pare infatti, come intenzione del legislatore italiano, la costruzione di una impalcatura, coadiuvante la transizione di imprese di stampo “for profit”, che sviluppino un impatto sociale, creando un campo florido all’innovazione aziendale, tramite una commistione tra quella che possiamo definire “missione aziendale” (che verrà spiegata in seguito), ambiente e normativa penale, ma anche per condannare l’ecocidio. Per fare ciò però, occorrono due “ingredienti fondamentali”.

Il primo è quello dell’ampliamento dei soggetti coinvolti nello sviluppo degli obiettivi di benessere sociale, rendendoli più elastici possibile, ad appannaggio delle capacità degli interpreti della normativa sulla società benefit.

Il secondo invece, forse più importante, è quello di valorizzare la trasversalità delle suddette normative, acquistando valore extra settoriale, accomunata a principi di valenza etica.

A questo punto possiamo identificare gli elementi centrali di quello che si valuta per definire una “mission aziendale”. Anche qui esaminiamo due concetti principali. Il primo è quello della focalizzazione sul processo di realizzare l’impatto sociale extra profit. Come secondo concetto, quello di rendere trasparente la propria filiera, creando quello che si chiama “global openness” ovvero, oltre alla sopracitata trasparenza di impresa, quella dell’apertura verso altri settori diversi da quelli dove operano gli shareholder diretti (2).

1.1 La volontà di inserimento nell’apparato legislativo ed il ruolo di Assobenefit

Come già detto, le finalità delle società Benefit sono perseguite mediante una scrupolosa gestione del bilanciamento con l’interesse dei soci e con coloro i quali, l’attività sociale possa avere un impatto. Dal 2016, l’Italia è il primo paese in Europa e il primo al mondo dopo gli U.S.A. a cui ci si è ispirato, ad essersi dotato di una legge che prevede la possibilità per le aziende di operare come Società benefit.

“Le B Corp restituiscono all’imprenditore il comando integrale sull’impulso originario che muove in profondità l’agire umano: produrre un beneficio, creare un’innovazione positiva per sé, la comunità e l’ambiente. Fondere indissolubilmente questa tensione con la ricerca del profitto libera da condizionamenti culturali negativi che spesso portano le imprese a

2) **Economy up**, cosa è una b Corporation, 2021 <https://www.economyup.it/innovazione/cose-una-b-corporation-e-perche-e-diversa-da-una-societa-benefit/>

divorare quella che dovrebbe essere la loro vera mission.”

Senatore Mauro Del Barba – Primo Firmatario del DDL sulle Società Benefit (3)

Le società con scopo di beneficio comune (SB), come sopraccitato, hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti d’America a partire dalla seconda metà dello scorsodecennio. In diversi Stati federali dell’Unione sono state approvate leggi che sostengono e favoriscono la nascita e lo sviluppo di tali società, meglio conosciute come «Benefit Corporation».

Nell’Aprile 2010, il Maryland è stato il primo Stato federale ad approvare la legislazione per le Benefit Corporation. In seguito, California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington DC e Arkansas hanno a loro volta approvato la legislazione permettendo anch’esse la creazione di Benefit Corporation.

Il paradigma delle società benefit, straordinariamente, è utilizzabile sia per le società no profit che società a scopo di lucro. A beneficiare delle società benefit, non sono quindi solamente i soci, ma i “portatori di interesse”.

Per bilanciare i diversi interessi in gioco (ovverosia il profitto da una parte e l’attenzione ai bisogni sociali e ambientali dall’altra), la società benefit deve, per legge, nominare un membro del management che assuma la responsabilità dell’impatto dell’azienda e che sia obbligato a redigere una relazione annuale sulle attività già svolte e sui progetti e programmi per il futuro. Il fatto di essere a scopo di lucro, fa sì che non ci si debba rivolgere a raccolte fondi.

L’Associazione Italiana per le Società Benefit (Assobenefit) nasce nel 2018 e si propone di concorrere all’affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile sul territorio italiano, basato sui principi costitutivi delle Società Benefit.

Queste, introdotte in Italia nel 2016, come già detto, sono imprese che accomunano il profitto ad opere di bene comune. Le Società Benefit si impegnano a misurare l’impatto sociale che generano e comunicarlo in maniera trasparente ai different stakeholder.

Operano all’interno di un fenomeno globale in cui diversi stati legiferano sulla modifica della natura e responsabilità giuridica dell’impresa, Assobenefit mira al rafforzamento delle imprese a duplice finalità e al consolidamento delle Società Benefit Italiane, dei

3) **Dare forma alle Società Benefit**, Equilibri, 2016, 1, 59, ss

loro prodotti e servizi, come fattore competitivo riconoscibile anche a livello internazionale.

L'Associazione Assobenefit affianca le aziende diventate SB e quelle che si riconoscono in un modello di mercato e di crescita sociale ed economica che hanno al centro della propria azione, il bene comune, operando per diffondere la conoscenza del 'modello B', favorendo infatti, la nascita e la trasformazione di nuove Società Benefit (4).

1.2 Introduzione alla differenza tra Società Benefit e Bcorp

Nel sentire come i termini SB e B-Corp vengono spesso usati come sinonimo, bisogna dire che, per quanto possano essere in buona parte sovrapponibili, in realtà indicano due cose distinte. Parte della confusione deriva effettivamente dal fatto che in inglese queste ultime sono chiamate "Benefit Corporation".

La prima distinzione da fare però è semplice: "Società Benefit" è un tipo di forma giuridica legalmente riconosciuta che un'azienda può assumere, mentre "B-Corp" è una certificazione ufficiale rilasciata attraverso la misurazione di alcune performance.

Come si può intuire, si può quindi essere una SB pur non avendo la certificazione oppure si può essere riconosciuti da B-Lab senza dover assumere la forma giuridica della Società Benefit.

Evidentemente l'adesione ad una, all'altra o ad entrambe le posizioni, dipende da una scelta volontaria da parte dell'impresa; tuttavia, al di là degli aspetti semantici delle etichette ci sono differenze concrete tra SB e B-Corp.

Attualmente, il diritto societario detta agli amministratori l'obbligo di mettere il profitto sopra tutto il resto. La legislazione sulle Società Benefit modifica lo scopo di una società, dando agli imprenditori la libertà di prendere in considerazione le persone e l'ambiente oltre al profitto. La scelta di diventare Società Benefit è completamente volontaria e non ha alcun impatto sulle imprese già esistenti, sulle altre forme societarie, o dal punto di vista fiscale.

4) **Società benefit.net**, la normativa sulla società Benefit, un nuovo modo di fare impresa, 2018 <https://www.societabenefit.net/normativa/#:~:text=Le%20Societ%C3%A0%20Benefit%20sono%20una%20nuova%20forma%20giuridica,missione%20e%20creare%20valore%20condiviso%20nel%20lungo%20termine>, vedi anche **Bull N Bear**, Società Benefit, 2020 <https://bullnbear.it/2020/09/23/societa-benefit/> vedi anche **assobenefit.org** | AssoBenefit | Associazione Nazionale per le Società Benefit <https://assobenefit.org/>

Gli azionisti possono godere di tutte le stesse protezioni e diritti sanciti dalla legge tradizionale aziendale, ma hanno anche una maggiore libertà e la capacità di mantenere la società responsabile per la sua missione dichiarata (5). Rispetto ad altre forme societarie, la nuova legislazione aiuta persone di talento, istituzioni, investitori e consumatori a distinguere tra buoni e cattivi attori e diminuisce la probabilità di greenwashing.

1.3 Conclusione iniziale sul concetto di Società Benefit

Quindi, se dovessimo definire una prima conclusione sulle società benefit sarebbe quella di avanzare una terza ipotesi oltre a quella delle società profit, non perseguendo l'archetipo di una società "for Benefit" (ovvero tutte le imprese, quali si prefiggono obiettivi di profitto sul conto capitale, corrente e finanziario ma anche quello sociale ed ambientale). Esiste però, una corrente di pensiero scettica sull'implementazione dello strumento della SB, la quale asserisce, che il rapporto tra costi e benefici sia svantaggioso, per il fatto di doversi sottoporre a numerosi controlli e modificare il proprio statuto senza avere un ritorno economico.

Una di queste correnti era quella liberista, ossia quella che si analizza come la veduta di una società a fini solamente lucrativi. Possiamo ritenere che una precisazione venne fatta a riguardo, ovvero quella dell'elemento di economicità, come quello di teoria di impresa, che vede la divisione degli utili come unico margine di miglioramento.

La nozione economica di impresa ritenne infatti che si svolgeva uno stravolgimento del ruolo societario e della sua struttura, ovvero quella di profitto e divisione degli utili anche se oggi possiamo, alla luce dell'ammorbidente della Linea tra Libro I e società, esplicitare che l'elemento lucrativo si è ridimensionato. Difatti, nel corso degli anni, gli studiosi si sono dapprima interrogati sulla utilità dei modelli non profit e di modelli ad esso correlati.

È noto a questo proposito, che sotto la destinazione degli utili debbano essere esplicitati i principi di auto estinzione ed etero destinazione. I partecipanti detentori del primo principio, sono contraenti del contratto, ovvero chi conferisce oltre al contratto associativo anche quello di conferimento input e della durata e modalità di svolgimento dell'attività (accomuniamoli al concetto di shareholder).

5) Next, Un nuovo modo di fare impresa, <https://www.nexteconomia.org/>, vedi anche , **economyup**, che cosa è' una Bcorp e perché è diversa da una società benefit, 2022 <https://www.economyup.it/innovazione/cose-una-b-corporation-e-perche-e-diversa-da-una-societa-benefit/>

I detentori del secondo principio invece, sono i cosiddetti attori terziari o detentori del principio di terzietà rispetto al contrario associativo e che quindi traggono beneficio dalla società inottica soggettiva (stakeholders).

È dovere rendere noto però, che a volte possiamo trovarci di fronte ad una terza categoria, ovvero quei risultati che si indicano nella condizione di immutabilità delle risorse indivisibili in rapporto al numero di fruitori, che possiamo indicare come soddisfacimento ideale di benessere materiale e diffusione di benessere ideale. Le più recenti, dunque, innovazioni normative e contrattuali che portano radici nelle teorie della RSI americana, si sono tradotte nella configurazione dell'impresa sociale che sono le Società Benefit.

CAPITOLO II: IL MODELLO DI RIFERIMENTO DELLE SOCIETA' BENEFIT: DAL PENSIERO DI DODD ALLA COSTITUZIONE DELLE B-CORP AMERICANE.

In questo capitolo si vogliono esplicitare le cause che sono alla base dell'ideologia e della formazione delle B-corp (parente statunitense di quelle che oggi in Italia sono le Società Benefit), dando non solo un taglio giuridico e tecnico ma anche storico e sociale.

Possiamo tracciare le origini della volontà di accomunare le aziende sotto una luce più inclusiva, volta al benessere non solo del patrimonio aziendale ma anche degli stessi impiegati e l'ambiente intorno a loro. Si specifica che l'ideologia fondante delle Bcorp e quella delle società Benefit possono differire, dato che le prime hanno avuto origine per far sì che i casi come quello sottocitato non si verificano più, mentre per quanto riguarda le seconde, si fa riferimento ad un ritorno al passato, dato che le prime Società Benefit italiane possono essere tracciate già durante il periodo dell'Umanesimo.

2.1 Il Caso Ford v. Dodge Motor Corp

Già nei primi anni del secolo scorso, si evinceva la necessità o volontà da parte delle aziende, di espandere il benessere di un mondo in evoluzione tecnologica in rapido sviluppo ad una larga fetta di popolazione, portando non solo alla risoluzione di vari "big pain" ma anche un dovere di responsabilità sociale più tangibile. L'incipit statunitense quindi, lo si può definire già durante il 1919, nel caso Dodge v. Ford MotorCo. alla corte del Michigan. La società imputata (Ford Motor), era la casa automobilistica predominante quando fu tenuto il caso, mentre i fratelli Dodge erano soci di minoranza della stessa (1). All'inizio, le auto si vendevano per 900\$, ma il prezzo venne abbassato fino a 440\$ ed infine a 360\$. Il presidente della società imputata, ammise che un prezzario poco inclusivo a tutte le fasce di mercato, impattava negativamente i profitti a breve termine, inoltre egli difese la sua decisione ammettendo che voleva diffondere i benefici dell'industrializzazione con più persone possibili. Inoltre, disse che aveva pagato una consistente parte ai dividendi azionisti e che avrebbero dovuto essere soddisfatti col ritorno che avrebbero goduto da lì in poi. Invece che usare i soldi per pagare i dividendi Ford investì espandendo l'azienda.

1) **Michigan Court**, Case briefs, the nature of the corporation, 1919 <https://www.casebriefs.com/blog/law/corporations/corporations-keyed-to-klein/thenature-of-the-corporation/dodge-v-ford-motor-co/>

Il problema nacque, quando gli azionisti (i fratelli Dodge) non vollero apportare modifiche ai prezzi di vendita delle auto, per avere un maggiore ricavo, e quindi portarono in giudizio la compagnia automobilistica Ford. Il verdetto della corte fu il seguente:

gli azionisti querelanti sono intitolati ad una divisione equa degli utili, ma la corte non interferisce con le politiche di business sul prezzo a riguardo ai beni manufatto (in questo caso le vetture) o l'espansione aziendale.

Il proposito dell'azienda è fare profitti e l'imputato stava arbitrariamente trattenendo liquidità che erano destinati agli azionisti. Notasi che Ford non ha negato di aver usato quell'ammontare di liquidità per favorire le sue ambizioni.

Detto ciò, la corte non si interrogò se la compagnia debba apporre un prezzo più alto al veicolo o se l'espansione sia stata saggia, perché ciò fu discrezionale alla volontà degli amministratori. In realtà si teorizzò che i fratelli Dodge ebbero una motivazione oltre a quella sopracitata. Anch'essi difatti, furono e sono concorrenti nel settore automobilistico mondiale e una grande somma degli utili avrebbe aiutato a finanziare il loro business, diventando una pericolosa concorrenza perFord.

2.2 Dibattito Berle-Dodd

Nel 1932 vi fu il primo ed uno dei più importanti confronti su queste tematiche, dividendo l'opinione comune se il modello di azienda più veritiero fosse l'"only profit", oppure quello che vedeva nelle società non solo una macchina dedicata al guadagno ed al profitto, ma intrinsecamente legata alla Responsabilità Sociale. Su questo punto, la Harvard Law Review, pubblicò un dibattito tra due eminenti studiosi (corporate scholars) sulla materia riguardante lo scopo delle società pubbliche (public corporations).

Da una parte vi era Adolph A. Berle coautore del libro "The Modern Corporation and Private Property" e professore di legge dell'Università della Columbia. Egli combatté per quello che oggi è chiamato "il primeggiare dell'azionista", ovvero la visione che l'azienda esista solo per il profitto. Secondo Berle "tutti i poteri garantiti ad una azienda o il management della stessa, o tutti i gruppi interni alla società sono ad appannaggio e beneficio esclusivo degli azionisti e del loro interesse manifesto".

Dall'altro lato vi fu lo stimato professore Edwin Merrick Dodd dell'Università di Harvard, il quale si oppose con veemenza alla tesi di Berle. Egli richiamò "una visione del business con impatto sociale e fruttuosa per i profitti".

Dodd spiegò, che l'essenza di una azienda non era confinata al generare guadagno, ma anche a condizioni di sicurezza migliori per gli impiegati, qualità dei beni migliore per il consumatore e più contributi per il "welfare" in generale della comunità.

Storicamente, secondo Dodd, la Common Law aveva ritenuto il Business Man come una professione pubblica piuttosto che una materia privata, e quindi risultava che la figura dell'uomo d'affari fosse intrinsecamente legata alla sfera pubblica. La limitazione però, secondo lui, non sarebbe stata duratura, cosicché la continuazione di profitti non regolati sarebbe stata una materia di politica legislativa e non una necessità costituzionale.

In maniera simile, l'Adamson Act, in relazione agli impiegati delle ferrovie, sarebbe stata una predizione di un afflusso maggiore di partecipazione governativa in termini di condizioni di lavoro, ed il professor Dodd a favore di ciò, annunciò accuratamente la sconfitta nei casi *Tyson and Bro. V. Banton* (273 U.S. 418, 1927) e *Adkins V. Children's Hosp.* (261 U.S. 525, 1923) (2), qui le restrizioni governative sull'abilità di creare profitti erano consistenti e gravarono sugli amministratori delegati a pensare solamente ai profitti. Alcuni però vollero andare oltre, Dodd si riferì a mr. Owen D. Young, che, come capo della General Electric asserì che egli fu un "garante del credito" e non solamente "avvocato dell'investitore" (ovvero che si batteva per accomunare shareholders).

Come creditore, Young considerò che dovette delle obbligazioni a tre gruppi di persone: gli "stockholders" (fornitori), gli impiegati ed il pubblico pagante. Dodd credeva che queste assunzioni di responsabilità sociale, si manifestino già come contributo alla beneficenza, ma non potranno diventare mai di costituzione legale.

Il professor Dodd basò specificamente la sua tesi con queste parole nel suo discorso di apertura, "For Whom are Corporate Manager trustees", ovvero: "Credo che l'opinione pubblica, che essenzialmente definisce la legge, sta lottando continuamente per la volontà di vedere una azienda come una istituzione economica che propone un servizio sociale e commerciale e questa visione ha già avuto qualche effetto sulla teoria legale e probabilmente avrà un grande impatto su quest'ultima". In risposta il professor Berle rispose in modo chiaro ma non a favore.

Ammise che i manager delle grandi compagnie funzionano più come da perno dei ministeri che come da generatori di mercato o mercanti. Ma i manager di codeste società

2) A.A. SOMMER JUNIOR, 1991, whom-SHOULD-THE-CORPORATION-SERVE-THE-BERLE-DODD-DEBATE-REVISITED-SIXTYYEARS-Later, vedi anche **Cornell scholarship**, 2002
<https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/448/>

disse “non hanno nessun obbligo verso la sfera pubblica e soprattutto nessuno gli ha riconosciuto questo diritto”. La responsabilità verso i fornitori non dovrebbe essere indebolita tranne che per una chiara e ragionevole strategia di delegare la responsabilità ad altri, sennò ci sarebbe una presa di potere da parte dei manager e non ci sarebbe alcun rialzo nella contabilità.

La legge secondo Berle, si può evolvere cosicché l'azionista è ultimamente considerato come avere eguale partecipazione oppure potrebbe avere oltre richiami subordinati alla società: “Sottoscrivo che non si può abbandonare l'enfasi sulla visione delle società come accumulatrici di profitto per i loro azionisti e quindi, non si può imporre questo schema di responsabilità a nessun altro”.

Il professor Berle finì il suo intervento, riassumendo alcuni concetti ovvero: “Slegato dagli arbitrati legali, un assolutismo socioeconomico del consiglio di amministrazione, anche se in buona fede, può essere dannoso ed in ogni caso non può permettersi le più fievoli basi sulle quali poter costruire un benessere economico comune che sembra vitale per l'industrializzazione. Nel frattempo, in quanto avvocati, dobbiamo proteggere al meglio gli interessi a noi conosciuti, e non essere inamovibili nel perseguirne di nuovi quando essi si paleseranno”. Il problema perpetrato dai professori Berle e Dodd ha avuto un seguito durante gli anni. I giornali specializzati in materie giuridiche hanno riempito articoli concernenti i due punti di vista e sono stati scritti diversi libri come “The Corporal Conscience” e “The Role of Business in Society”.

2.3 The Social Security Act

Questa riforma, attuata dal presidente Franklin D. Roosevelt nel 1935, vuole provvedere nel benessere generale, nello stabilire un sistema di Benefit di anzianità, e di abilitare una moltitudine di Stati di fare provvigioni più adeguate per: gli anziani, i ciechi, disabilità infantile, benessere durante la maternità ed i bambini, benessere pubblico, e l'amministrazione delle leggi di compensazione del disoccupato, per è stabilire un consiglio di Sicurezza Sociale, per alzare i salari ed altri scopi legati al rapporto tra impiegato ed azienda. La riforma è stata ratificata dal Senato e la Casa dei Rappresentanti degli U.S.A. assembrati in Congresso.

In questo elaborato, ci concentreremo su due sezioni per far evincere la volontà, soprattutto a questo punto da parte dello Stato, di costituire già 87 anni fa, un ponte tra

la società, il suo benessere e le politiche del lavoro con le sue conseguenze.

2.4 Titolo VI – (Azioni per il benessere e la salute pubblica sul lavoro)

“Allo scopo di assistere gli Stati, le contee, i distretti sanitari e le altre suddivisioni politiche degli Stati nell’istituzione e nel mantenimento di adeguati servizi di sanità pubblica, compresa la formazione del personale per il lavoro sanitario statale e locale, si autorizza ad essere stanziato per ogni anno fiscale, a partire dall’anno fiscale terminato il 30 giugno 1936, la somma di \$ 8.000.000 da utilizzare come di seguito indicato.

Il Chirurgo Generale del Servizio Sanitario Pubblico, con l’approvazione del Segretario del Tesoro, all’inizio di ogni anno fiscale, assegna agli Stati il totale dell’importo stanziato per tale anno ai sensi dell’articolo 601; e gli importi delle assegnazioni ai sensi della presente sezione per l’anno fiscale precedente non pagati agli Stati alla fine di tale anno fiscale.

Gli importi di tali assegnazioni saranno determinati sulla base della popolazione; i problemi sanitari speciali; e le esigenze finanziarie; dei rispettivi Stati. All’atto dell’effettuazione di tali assegnazioni, il Chirurgo Generale del Servizio Sanitario Pubblico ne certifica gli importi al Segretario del Tesoro.

L’importo di un’assegnazione a qualsiasi Stato ai sensi della sottosezione per qualsiasi anno fiscale, rimanente non pagato alla fine di tale anno fiscale, sarà disponibile per l’assegnazione agli Stati ai sensi della sottosezione per l’anno fiscale successivo, inoltre all’importo stanziato per tale anno.

Prima dell’inizio di ogni trimestre dell’anno fiscale, il Chirurgo Generale del Servizio Sanitario Pubblico, con l’approvazione segretariale del Tesoro, determina in conformità con le norme e i regolamenti precedentemente prescritti da tale Chirurgo Generale previa consultazione con una conferenza delle autorità sanitarie statali e territoriali, l’importo da corrispondere a ciascuno Stato per tale trimestre dall’assegnazione a tale Stato, e ne certificherà l’importo così determinato al Segretario del Tesoro.

Al ricevimento di tale certificazione, il Segretario del Tesoro, tramite la Divisione Erogazioni del Dipartimento del Tesoro e prima della verifica o del regolamento da parte della Ragioneria Generale, pagherà in conformità a tale certificazione. I soldi così pagati a qualsiasi Stato saranno spesi esclusivamente per l’adempimento degli scopi specificati nella sezione 601, e in conformità con i piani presentati dall’autorità sanitaria di tale Stato e approvati dal Chirurgo Generale del Servizio Sanitario Pubblico.

2.4.1 Titolo VII – (La creazione del consiglio di Sicurezza Sociale)

Viene dunque stabilito un consiglio di Sicurezza sociale (per semplicità lo chiameremo consiglio), da essere composto da tre membri scelti dal Presidente, tramite e con il Senato, ed avendo inoltre il suo benessere.

Durante il suo mandato di permanenza nel consiglio, nessun membro dovrà avere altro impiego, vocazione o affari. Non più di duemembri del consiglio di Sicurezza debba essere dello stesso partito. Ogni membro riceverà uno stipendio al tasso di \$ 10.000 all'anno e rimarrà in carica per un periodo di sei anni, salvo che (3):

- 1) “qualsiasi membro nominato per coprire un posto vacante che si verifica prima della scadenza del mandato per il quale è stato nominato il suo predecessore, sarà nominato per il resto di tale mandato;
- 2) il mandato dei membri che entrano in carica per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge scadono, come designato dal Presidente al momento della nomina, uno al termine di due anni, uno al termine di quattro anni, e uno al termine dei sei anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il Presidente designa uno dei membri come presidente del Consiglio. Il Consiglio svolge i compiti che gli sono imposti dalla presente legge e ha anche il compito di studiare e formulare raccomandazioni sui metodi più efficaci per garantire la sicurezza economica attraverso l'assicurazione sociale, nonché sulla legislazione e sulle questioni di politica amministrativa concernenti le pensioni di vecchiaia, indennità di disoccupazione, indennità di infortunio e materie affini.

Il Consiglio è autorizzato a nominare e fissare il compenso di tali funzionari e dipendenti, e ad effettuare le spese che possono essere necessarie per svolgere le sue funzioni ai sensi della presente legge.

Le nomine di avvocati e periti possono essere effettuate indipendentemente dalle leggi sulla funzione pubblica. Contrapposto a questo però, troviamo che i lavoratori terrieri non erano soliti ricevere questi benefit quindi negli anni '70 ci fu un esodo dalle campagne verso le città a causa di quello sopraccitato.

3) **The social security act.** <https://www.ssa.gov/history/35act.html#TITLE%20VI>

2.5 La situazione aziendale americana

A parere mio, per individuare un motivo primordiale della volontà americana di migliorare la rendita terriera, tramite una cura maggiore al settore ambientale ed ai suoi lavoratori, possiamo identificare la causa in un esodo di massa che si avvicinò nel periodo di metà anni Settanta.

Difatti la popolazione rurale cadde di 1.2% annui. Quindi le stime di occupazione agricola implicano che l'agricoltura è un sistema industriale di libero professionismo fatto di un lavoro a "tempo pieno" o "saltuario", con però nessun grado di struttura commerciale.

I lavoratori terrieri tuttavia, rimangono esclusi infatti, dal programma federale di assicurazione alla disoccupazione. Detto ciò, a mio avviso possiamo identificare due correnti di pensiero riguardanti questa politica restrittiva nei confronti della popolazione che prevalentemente lavorava le campagne.

La prima è quella che definisco "boost working" ovvero la tendenza (in casi particolari) ad incoraggiare una industria in neonata in espansione con mano d'opera, togliendo lavoro tramite costrizioni di natura fiscale o giuridica ad una industria preesistente.

La seconda opzione potrebbe essere quella di una costante ricerca di manodopera per l'industria manifatturiera in espansione (soprattutto quella energetica ed automobilistica), a causa delle scarse misure di sicurezza e della disoccupazione in termini assoluti (4).

Siccome il settore agricolo è rimasto depauperato di lavoro, questo ha potuto portare ad una mal gestione di Politiche agricole, ma facendo così ha impoverito anche una grande parte dell'export americano.

Per ovviare a questa problematica, si poteva necessitare una maggiore tutela e sottolineo, di valorizzazione di tutti gli aspetti, delle varie realtà impiegate.

Tanto è vero che possiamo assimilare al concetto di BCorp a tutto ciò che ha un profitto per l'uomo e tutto ciò che cura gli spazi ambientali e soprattutto che curano entrambi gli aspetti operando in termini di inclusione sociale.

2.6 Dottrina Nader

Nel 1977, Ralph Nader (politico e professore di Princeton), ed i suoi colleghi suggerirono

4) **Annals.** The American economic history, Van Der Fullen.19

nel loro libro “Taming The Giant Corporation” che i diversi interessi e responsabilità di una azienda dovrebbero essere riconosciute nel ristrutturare il consiglio di società sussidiate dal settore pubblico, per assicurare che ciascun direttore, in aggiunta alla sua responsabilità aziendale nella sua interezza, dovrebbe anche avere:

una responsabilità separata di sorveglianza; un campo di competenza separato ed una costituzione separata. In questo modo, ciascun settore di pubblica salienza avrebbe potuto essere garantito almeno ad un consigliere di amministratore informato dei fatti.

Tra gli altri interessi da identificare sarebbero stati il benessere degli impiegati, i consumatori, l’ambiente e le comunità, gli investitori ed obblighi legali. Secondo Nader gli eccessi delle grandi imprese sono contro il benessere pubblico. Dato che il potere domanda altro potere, si va quindi oltre la legge o contro, rendendo incompatibile il precetto democratico sconfinando nell’illegalità.

Storicamente, la morsa principale di un potere aziendale sono stati i rischi economici che hanno dovuto intraprendere. Nel passato agli investitori veniva data la minima responsabilità legale, mentre ora la chiedono. I governi privati delle megacorporations fanno del governo nominale delle “State Charter”, soprattutto in Delaware, paragonabile ad una tragedia storica. Ora le charters invece sono più orientate verso il benessere pubblico “costituzionalizzando le corporation” (5).

2.7 Bcorp: dalla costituzione alle prospettive future

La storia delle B-corp comprende l’attaccamento statunitense al paradigma che unisce il profitto aziendale al benessere delle comunità, creando con primato mondiale, la formula delle B-corp e la relativa certificazione. Infatti, nel 2010 il Maryland è diventato il primo Stato americano ad approvare la legislazione per le benefit corporation. A partire da gennaio 2013 in California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont e Virginia hanno a loro volta approvato la legislazione permettendo la creazione di benefit corporation. La legislazione è attualmente in corso di approvazione in Illinois, che introduce un nuovo tipo di stato giuridico denominato “benefit LLC,” mettendo a disposizione di società a responsabilità limitata le stesse opportunità offerte alle imprese grazie alla legge per le benefit corporation.

5) **Ralph A. Nader**, Taming the Giant Corporation, 1977, Norton

Il termine B-Corp infatti, (Certified B Corporation) identifica quelle aziende che si impegnano a rispettare determinati standard (performance, trasparenza e responsabilità) e operano in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo verso i loro dipendenti, le comunità nelle quali operano e l'ambiente. Le B-corp, quindi non sono aziende no-profit, ma quello del profitto è solo uno degli scopi di queste realtà aziendali; l'altro è appunto quello di un impatto positivo sulla società e quindi, in ultima analisi, sul nostro pianeta. Cosa che non sempre è possibile dare per scontata. In altri termini, si tratta di aziende che contemplano, accanto al profitto, il benessere e la sostenibilità.

A tutto ciò, sembra credere ciecamente l'economista statunitense Robert James Shiller, premio Nobel per l'economia nel 2013; convintamente l'economista americano ha dichiarato: "Le B-Corp hanno un doppio scopo e avranno risultati economici migliori di tutte le altre aziende". Le B-Corp hanno profili più come detto prima, a lungo termine, mentre le aziende odierne tendono ad acquisire più profitti sul breve, tutto questo non per avidità ma perché le rendite a breve termine favoriscono una metrica remunerativa.

Le B-Corp hanno la credenza che il capitalismo debba evolversi da una forma arcaica di due centennali, ad una più moderna che contribuisce alla creazione e prosperità per tutti gli stakeholder. Il modello B-Corp accelera ciò che è la valuta trasparente per tutti e creando un marketplace più efficiente.

Secondo il governatore del Delaware Jack Markell le B-Corp sono "un metodo senza costi, basato sul mercato contrapposto al problema sistemico del breve periodo ed un approccio innovativo nell'usare le forze del mercato per risolvere i nostri problemi sfidanti". Molti movimenti, dal CleanTech di Method's alla agricoltura KM0 sono manifestanti della stessa idea ovvero quella di usare il business per il bene sociale.

Della stessa idea sembrano essere alcuni economisti dell'università di Harvard secondo i quali, è il modello B-Corp l'unico in grado di "creare un futuro prospero e che abbia la forza di trasformare il corso del capitalismo". L'innovazione del modello B-Corp si può riassumere in questi tre obblighi che le società debbano assumere:

- 1) hanno uno scopo aziendale per creare un impatto positivo materiale sulla società e l'ambiente;

2) sono tenuti a considerare l'impatto delle proprie decisioni non solo sugli azionisti ma anche sui lavoratori, sulla collettività e ambientali;

3) sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico una relazione annuale sui benefici che valuti le l'orologio prestazioni sociali e ambientali complessive rispetto a uno standard di terze parti.

Già nel 2006 invece e prima dunque dell'approvazione della legislazione, con l'idea che un diverso tipo di economia non solo fosse possibile, ma necessario per le imprese che potessero aprire la strada verso un nuovo modello guidato dagli stakeholder e si creò l'allora "start-up" b-lab. B-Lab diventò noto per la certificazione delle B-Corp, che sono aziende che soddisfano alti standard di performance sociale e ambientale, di responsabilità e trasparenza.

Diventare una B-Corp offre agli imprenditori e agli investitori un'ulteriore scelta nel determinare quale forma societaria è più adatta per raggiungere i loro obiettivi, in poche parole B-Lab si occupa degli step responsabili per la creazione delle B-Corp:

1) Impact Assessment: uno strumento completo per misurare, gestire e migliorare le prestazioni di impatto positivo di un'azienda per i lavoratori, le comunità, i clienti, i fornitori e l'ambiente. Un punteggio verificato richiesto, di 80, sulla valutazione d'impatto B, serve anche come requisito di certificazione per la certificazione B-Corp.

L'impact Assessment è fatto per accomodare tutti i tipi di business, inclusi i: manifatturieri, immobiliari e compagnie di servizio, di business di varie dimensioni, dalle piccole aziende alle multinazionali da entrambi i mercati ed è standardizzato per creare a tutti un terreno comune. Questa compagnia aveva l'abilità di identificare dove si sta andando bene e dove si ha spazio per migliorare. Il B Impact Assessment inoltre è gratuito, come lo è l'accesso alle guide di "best practice" e dati comparativi e report individuali ed è annoverato nel pubblico servizio, fatto da B-Lab. Nel prendere questo incarico, da parte di una azienda, non si ha l'obbligo di diventare una B-Corp certificata. Tutto ciò che si inserisce nel b impact Assessment è totalmente privato.

Nessuna delle risposte date per il test può essere rivelata a nessuno, questi dati vengono solo comparati con più di 15.000 risultati di aziende per fissare un "benchmarking", ma solamente per scopo aggregato e non di pubblico dominio.

La prova veloce del test è di 19 minuti, ed è consigliato per le piccole realtà, di farlo svolgere al proprio CEO, data la sua prospettiva nelle operazioni integrali dell'azienda. Per le grandi aziende invece, è consigliato l'uso di un "internal champion", che svolgerà le mansioni di prima compilazione del test, e questo potrà essere svolto sia dal CEO o CFO, oppure anche da uno stagista.

Recentemente, è stato creato un test particolare per quanto riguarda il segmento delle start-up, (che comunque per intraprendere questo percorso devono trascorrere meno di 6 mesi dalla sua fondazione), chiamato "Pending certification". Molte compagnie hanno un punteggio tra 40 e 60 su 200. Per diventare una B-Corp certificata bisogna avere un punteggio di minimo 80 e la maggior parte di queste, arriva a 95.

2) Standard di rischio: una valutazione dell'ammissibilità alla certificazione B-Corp basata su un esame degli impatti potenzialmente negativi associati all'industria di una società e ad altre pratiche.

3) Standard e requisiti di base per le aziende multinazionali: Requisiti di base aggiuntivi per le grandi imprese definite come società madre che generano 5B+ dollari in entrate annue.

Questi precetti possono essere esplicitati più specificatamente ed ampliati:

1) Lo scopo della valutazione d'impatto B è quello di consentire alle aziende di misurare e gestire le prestazioni sociali e ambientali dell'intera attività fornendo un quadro di facile utilizzo, approfondito e standardizzato per misurare l'impatto dell'azienda sui propri stakeholder. Si valuta l'attuale performance di impatto dell'azienda sugli stakeholder interessati dall'azienda, misurata attraverso 50-250 domande educative che esaminano: le politiche, le pratiche, i risultati, i modelli di business e i risultati positivi della tua azienda. Si esamina e confronta anche il rapporto sull'impatto beneficiario dell'azienda, che fornisce una valutazione obiettiva delle prestazioni attuali societarie.

Il B Impact Report contiene informazioni di benchmarking in modo che le aziende possano confrontare il loro impatto con quello di migliaia di altre aziende che utilizzano la BIA (B-Impact Assessment).

Si può accedere a un rapporto di miglioramento personalizzato, esempi di best practice e guide alle risorse, e imposta e monitora gli obiettivi di prestazione per stabilire le

priorità e implementare nuovi modi per rientrare nelle prerogative di B-Lab (6).

2) Requisiti per la certificazione B-Corp includono la verifica della performance minima positiva di un'azienda attraverso la valutazione del B Impact Assessment una valutazione di idoneità basata su una revisione degli impatti potenzialmente negativi associati all'industria dell'azienda e ad altre pratiche.

3) Questa analisi aggiuntiva può includere ulteriori revisioni e controlli e viene condotta separatamente dal B Impact Assessment; è fondamentale per assicurare una valutazione olistica della performance complessiva di un'azienda.

Le posizioni di B-Lab su varie industrie e pratiche controverse sono disponibili qui.

Le posizioni sono sviluppate in base alle necessità, informate dalla ricerca e dal coinvolgimento degli stakeholder (inclusi, dove possibile, gli standard di terze parti credibili esistenti), e determinate dal Standards Advisory Council di B-Lab.

4) B-Lab ha stabilito ulteriori requisiti di base per le grandi aziende (definite come una società madre che genera più di 5 miliardi di dollari di entrate annuali). Questi requisiti riconoscono che la scala complessiva e l'influenza delle grandi aziende richiedono obblighi sociali che vanno oltre le prestazioni complessive del B Impact Assessment e le barriere imposte dal processo di valutazione del rischio, richiedendo che siano in atto anche pratiche positive minime specifiche.

2.8 Anatomia americana di una impresa for benefit

Le organizzazioni for Benefit, come sopraccitato, sono una nuova classe di società che, come le no profit, può assolvere una pletora di missioni a scopo umanitario, mentre, come le profit, possono generare una vasta gamma di prodotti e servizi che migliorano la qualità della vita dei consumatori, creano lavoro e contribuiscono all'economia.

La combinazione di fini commerciali e sociali non è nuova, basti pensare alle organizzazioni filantropiche. Ma il modello For Benefit vuole fare un passo in avanti. Ridefinisce: la fiducia societaria, la governance, e la relazione con lo stakeholder in maniera fondamentale. Le caratteristiche che possano spiegare il perché sono i seguenti punti:

6) **Ryan Honeyman**, The B-Corp handbook, 2015, Bokabook

1) obiettivi primari di propositi inseriti: Un impegno completo di riqualificazione del DNA aziendale. Il dovere fiduciario è quello di legarsi alla causa. Vi è anche la parte generate ricavi che può subire un innalzamento delle vendite.

2) Obbiettivi secondari: gli obbiettivi secondari sono maggiori e possono essere più allettanti di quelli primari ovvero: proprietà inclusiva, ovvero che le proprietà aziendali sono allocati tra gli stakeholder più meritevoli e le decisioni sono controllate dagli statuti degli utenti passivi coinvolti distribuendo più controllo capillare avendo più possibilità di ricevere investimenti di ritorno. Oltre a questi, possiamo inserire quelli della responsabilità sociale ed ambientale, migliorato tramite il networking, proteggendo e rendendo più trasparenti i valori e gli obbiettivi di una azienda (7).

2.9 Concetto di differenza tra SB e Bcorp

Inizialmente le terminologie di B-Corp e Società Benefit possono essere confuse. Si deve tenere a mente che il termine, B-Corp è inizialmente una certificazione riconosciuta in tutto il mondo mentre Società Benefit è una forma giuridica d'impresa che esiste nel nostro ordinamento e in alcuni altri nel mondo, come gli Usa.

Una stessa azienda può essere entrambe le cose o solo una di esse. La differenza sostanziale sta oltre per la cronistoria descritta nella premessa, che le B- Corp misurano rigorosamente la performance di impatto dell'azienda (Benefit Impact Assessment) e vanno verificate ogni due anni; mentre la Società Benefit definisce e protegge per sempre la mission nel lungo termine in quanto inglobata nello Statuto dell'impresa, fa parte originariamente del suo DNA.

In conclusione, possiamo definire questi due modelli come “gemelli eterozigoti”, perché hanno lo stesso scopo ma i loro precetti come abbiamo visto per il modello americano e come vedremo per quello italiano, vengono portati a termine in maniere diverse. Le B-Corp hanno profili più come detto prima, a lungo termine, mentre le aziende odierne, tendono ad acquisire più profitti sul breve, tutto questo non per avidità ma perché' le rendite in short run, favoriscono una metrics remunerativa.

7) **bloomberglaw**, how the b impact assessment is used, 2021 https://www.bloomberglaw.com/product/blaw/document/X2PPUF?utm_source=casebriefs<https://kb.bimpactassessment.net/support/solutions/articles/43000574679-how-the-bimpact-assessment-is-used><https://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-2/>, vedi anche **Societa benefit.net**, che cosa sono le SB, 2018 <https://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/>

2.9.1 La frontiera futura del quarto settore

In questi anni, un numeroso gruppo di innovatori ha spinto al limite i confini Profit e no profit, creando secondo il prof. Mario Calderini, un quarto settore (8).

Le loro attività hanno vari nomi dalla responsabilità Sociale di Impresa alla Sostenibilità. Quando il modello for Benefit verrà ampiamente riconosciuto, tutto ciò andrà a costituire un quarto settore, che è sempre esistito anche se messo in ombra. Più ci saranno investimenti su questo settore luce sul quarto settore (9).

Verrà creata una rete ad hoc di mercati e servizi legali e le società For Benefit agiranno da braccio industriale. Ma il quarto settore porta, come tutta la faccenda delle società for Benefit, luci ed ombre. Non c'è dubbio che tutto ciò sia una azione encomiabile, il problema è però che entrando in un periodo di crisi pandemica, carestia e problematiche ambientali, l'innovazione può essere la salvezza ed il miglioramento della vita umana oppure, in vista di altri bisogni primari secondo Maslowe, potrebbe decadere nei confronti di maniere sempre più inquinati ma nel breve termine più efficaci, di produzione di beni pubblici.

8) **Harward Business Review**, 2011, REPRINT R1111F

9) **Università Cà Foscari**, 2014, <http://dspace.unive.it/handle/10579/5285>

CAPITOLO III: LA NORMATIVA DELLA SOCIETA' BENEFIT

3.1 Il punto di vista europeo

Prima di arrivare all'analisi sotto il profilo nazionale, è bene dare una giusta panoramica a quello che è il contesto europeo. In questo ambito, la Responsabilità Sociale di Impresa mira a sollecitare il più ampio impegno nella sfera sociale. A partire dal 2010 la Commissione Europea ha avviato operazioni congiunte con le Nazioni Unite al fine di sviluppare strumenti di RSI.

A questo proposito, è necessario menzionare la “Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo per una rinnovata strategia per la responsabilità sociale di impresa 2011-2014”, adottata nel 2011 e fondatrice per gli strumenti politici odierni. L'Ue, inoltre, ha elaborato una strategia secondaria di coinvolgimento delle aziende nel progetto RSI, pubblicando il Libro Verde, fornendo dunque, le coordinate in base alle quali l'Ue si muove in materia, individuando gli stakeholder in tutti coloro toccati dall'implicazione aziendale.

Già leggendo le considerazioni introduttive del Libro Verde, si nota come la Comunità Europea riconosce che ci sia una pleora di ragioni per le quali le imprese debbano iniziare ad avere una evoluzione verso la Responsabilità Sociale di Impresa. Una di queste è la gigantificazione di impresa a causa della globalizzazione, ed il deterioramento dell'ambiente provocato dall'attività economica.

Le imprese a questo punto, comprendono che una responsabilità sociale, è direttamente proporzionale all'attività economica.

Nel libro verde in particolare, capiamo che le imprese benché preferiscano il profitto, sono inclini anche verso le attività sociali ed ambientali, integrando queste ragioni nei business plan futuri. Le aziende, dunque, considerano la gestione della RSI e delle qualità come benefici e non costi.

3.2 L'iter parlamentare

Al fine di arrivare alla legge di Stabilità del 2016 (il testo con sette articoli), che venne presentato dal governo, quest'ultimo fu dapprima oggetto di due letture alla Camera e di una al Senato. Durante l'iter parlamentare questa normativa, ha subito numerose modifiche ed integrazioni ad opera della Commissione Affari Sociali della Camera che

lo ha portato ad undici articoli, sino alla sua forma finale con dodici, grazie all'intervento della Commissione Affari Istituzionali del Senato. Entrambe le camere rettificarono nello specifico, anche grazie al loro ruolo attivo nella definizione del Terzo Settore, l'accezione del "concetto aperto", ovvero il carattere di libertà d'entrata, ponendo l'accento sui caratteri di volontarietà e gratuità. Così facendo, si poterono accomunare le imprese sociali al Terzo Settore ed all'esclusione di queste dalle associazioni politiche e bancarie.

Per quanto riguarda la revisione del libro I titolo II del Codice civile, la discussione evidenziò la necessità di definire le figure che si sono sviluppate recentemente, consentendo a queste ultime di svolgere una attività prevalente di impresa, applicandole al libro V. Tutto ciò, venne fatto perché si potessero identificare le personalità giuridiche ai notai ed accorparle in una specifica sezione nel Registro delle Imprese. L'attività di sorveglianza della suddetta materia fu largamente affidata al Ministero del Lavoro. Un altro aspetto rilevante fu quello della definizione di "ente non commerciale" ai fini fiscali, agevolando fiscalmente le imprese, ove queste si adoperino per scopi di utilità sociale.

Su questa base si diedero vita a due decreti-legge nel 2017 che definirono il terzo settore. Grazie a ciò l'Italia riuscì a passare in una posizione di prima fascia, a livello europeo, per quanto riguarda la disciplina delle imprese sociali, insieme a quello inglese delle "community interest companies", per il fatto che vennero accomunate sia le forme giuridiche che quelle costituite sotto di esse, le quali sono specificatamente operanti nel sociale. Tutto ciò viene acuito dal punto di vista politico, tanto che, si adottò definitivamente il paradigma ultimo di questa ideologia, identificato nella società benefit, con la legge n.288 del 2015, contenuta nella legge di bilancio del 2016 (1).

3.3 La forma giuridica

In questo capitolo specificatamente, si vuole studiare la forma giuridica che ha permesso al paradigma delle Società Benefit di esistere nella Legge dello Stato italiano. Si vuole comprendere a fondo, la ragione di tale scelta innovativa, anche se possiamo dire che questo paradigma esiste concettualmente in Italia dai tempi dell'Umanesimo quattrocentesco. Difatti gli imprenditori dell'epoca investirono parti dei propri profitti per

1) **Simonetta Ronco**, Le società benefit tra profit e non profit, 2018

il benessere della comunità, in infrastrutture e servizi ma anche in luoghi di culto, con la consapevolezza che il benessere dei cittadini e lavoratori fosse importante per lo sviluppo aziendale ed economico della società stessa. In Italia dal 1° gennaio 2016, le Società Benefit sono state formalizzate con la legge del 28 dicembre 2015 n.ro. 288 avente come primo firmatario il Sen. Del Barba.

Ricordiamo che oltre agli U.S.A., l'Italia è il primo paese sovrano europeo ad aver ratificato questa forma giuridica, ricordando però che nel frattempo, è stata diffusa anche in altri paesi come Canada e Colombia. Nella relazione iniziale del testo di legge italiano, si evince una chiara volontà di dare un posto nella legislazione, ma anche regole precise sul funzionamento e sull'essenza delle SB (2). Si osserva, che le rendicontazioni devono essere fulcro per la continuazione della società nel proseguire sul percorso di costituzione ed usare il bilancio societario e le relazioni sull'impatto ambientale come perno, per dimostrare la sensibilità e trasparenza aziendale. Oltre a dare obiettivi chiari nel breve periodo, con il paradigma delle SB, il core business od il welfare possono rimanere a livelli reputazionali costanti o addirittura in crescendo anche sul medio-lungo periodo. Questo paradigma vuole essere utile non solo per la società, ma vuole essere una risposta alle volontà degli obiettivi europei di cambiamento climatico e la sua mitigazione, tramite gli scopi trasversali di sostenibilità.

3.3.1 La forma giuridica comparata

Questa formula di scopi for benefit, come precedentemente descritto, dapprima attecchì in USA, per il favoreggiamento che il suo apparato fiscale sostiene, nell'accoppiare i costi del profit a quelli del public Benefit. Questo paradigma del Maryland del 2010, riscosse molta popolarità, tanto che venne subito rettificata dal Delaware nel 2013 (Delaware General Corporation law-emendamento) e dalla California nel 2012 (California General Corporation Law).

Il concetto di “shareholder primacy” infatti, fa riferimento ad una sentenza del Delaware Chancery Court, facendo osservare per la prima volta ad una azienda la validità dello scopo for benefit. Grazie a queste “rivoluzioni” è risultato più facile fare aderire questo paradigma in Italia, che ricordiamo è la prima in Europa a vantare tale privilegio.

2) **M. Cutillo**, la responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente, Giuffrè 2012

Esistono in Europa però, altre forme di vantaggio sulle imprese che operano per scopi di beneficio comune.

Infatti, in Francia, già dagli anni Settanta si chiedeva alle imprese lucrative, la redazione di un bilancio sociale chiamato “bilan social”, assimilabile ad una redazione annuale, con obbligo ex lege dove si desumano le attività di impegno sociale dell’azienda. Tutto ciò fu copiato dal Belgio e dalla Spagna, con la differenza che la relazione dovesse depositarsi alla Banca Centrale. In Germania invece, non esiste nulla che tuteli tali obbligazioni, se non per l’immagine aziendale e l’etica, spingendo le aziende a creare un documento che attesti tali sforzi, chiamato Sozialwirtschaft.

3.4 Legge di stabilità 2016 - dal punto di vista economico.

La legge di Stabilità del 2016 interviene su alcuni aspetti che hanno aperto la spesa per investimenti “sociali” del nostro paese. La manovra permise il superamento del patto di Stabilità interno per gli enti locali ed un’accelerazione della spesa da realizzare nel 2016 per programmi già approvati, nonché una timida ripresa delle nuove risorse stanziare.

I commi dal 707 al 713 introdussero il principio di pareggio di bilancio, ovvero come il saldo delle partite non è negativo tra le entrate iniziali e quelle finali in termini di competenza. Il superamento del patto di stabilità interno dovrebbe consentire agli enti territoriali di usufruire delle loro risorse in modo libero. Facendo così, si potrebbe rilanciare l’offerta di investimento a livello locale. Il governo espresse, nella relazione tecnica di legge, che venisse erogato un finanziamento per i comuni maggiori, di almeno un miliardo di euro, mentre per le province e città metropolitane finanziamenti, per 390 milioni, oltre a 495 milioni per scuole e strade, mentre per le regioni l’impatto risultò negativo per 1.850 milioni di euro. Per il 2016, il comma 713, escluse dal saldo sopracitato gli interventi sul valore scolastico, scaturiti dal ricorso al debito. Nel testo iniziale, si prevedeva che tale esclusione, fosse subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità, correlati al fenomeno delle immigrazioni, ma tale condizionalità è stata esclusa per volere della Camera. Un’ altra clausola attribuibile al comma 713, è quella appunto di favorire ed ampliare i fondi a riguardo l’edilizia scolastica sostenute da finanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2015 (3).

3) Nicolai e Tortorella, Partenariato Pubblico Privato e Project Financing, Maggioli, 2016, vedi anche diritto economia e imprese.it, <https://www.dirittoeconomaiimpresa.it/societa-benefit-luci-e-ombre>

Sempre in ambito scolastico, i commi 717 e 718, prevederono la destinazione di altre risorse nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL, in base al piano d'impiego per i nuovi fondi per la realizzazione delle scuole innovative, per un ammontare di 50 milioni di euro.

La legge di Stabilità al comma.640, destinava 17 milioni di euro per il 2016 e 37 milioni di euro per la progettazione di mobilità sostenibile in forma di pista ciclabile nazionale e ciclovie turistiche. Al comma 640 destinava più di 50 milioni di euro per la costruzione di sentieri turistici a piedi denominandoli "cammini". Il comma 886 individuava le risorse attraverso un fondo presso il Ministero dei Trasporti per garantire una equa viabilità ed a piani di crescita dal 2016 ad oggi, di circa 200 milioni. Si prevedero inoltre, degli ulteriori fondi per la riqualificazione di siti storici, piazze e strade. Con il riferimento al trasporto stradale, fu disposto un finanziamento complessivo di più di 10.000 milioni di euro, al fine di programmare al meglio le pianificazioni dell'ANAS.

3.5 Testo di legge sulle SB (L. 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384) - analisi dal punto di vista giuridico

Come già sopraccitato, la società Benefit ha ricevuto un formale riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento grazie ad un pacchetto di norme inseritosi nella legge di stabilità approvata nel 2016. Le disposizioni relative sono contenute nei commi da 376 a 384 della legge: nel comma 376 si precisa che la legge ha fine di promuovere la costituzione nonché favorire la diffusione della società, denominata società Benefit, che nell'esercizio di una attività economica, oltre a dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di: persone, beni e attività culturali ed altri portatori di interesse. In questo articolo, si pongono le basi per dare un significato alla parola ed al concetto di stakeholder, in linea con la dottrina americana, dove quest'ultimo, è qualsiasi gruppo o individuo che può essere affetto degli obbiettivi dell'impresa (4).

4) **Legge società' Benefit**, Texture corporation, <http://www.texturecorporation.com/legge-societa-benefit/>- **Vedi assobenefit**, Trisolini, <https://assobenefit.org/>- **Vedi Parlamento17**, Disegno di legge C.3321/C.3322, 2015 https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/53887- **Vedi senato.it**, Disposizioni, 2015, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00934>- **Vedi legaltech.eu**, L'inquadramento normativo 2015, <https://www.legaltechitalia.eu/societa-benefit/> **Vedi readkong**, breve guida alla costituzione, 2015 <https://it.readkong.com/page/societa-benefit-breve-guida-alla-costituzione-e-alla-9036814>

Il comma 377 inoltre, specifica che, le finalità dell'oggetto comune debbano avere una indicazione nel soggetto sociale e sono gestite grazie ad un bilanciamento di interesse sia dagli stakeholder che dagli shareholder. Intendiamo dunque, che lo scopo della società Benefit è tendere le braccia ai soggetti potenzialmente coinvolti, anche perché se non si renderebbe inutile il concetto di SB. A favore di ciò sopraddetto, sembra esserci supporto dalla natura che sembra essere confortata, dalla relazione annuale pubblicata anche sul sito della società. Inoltre, al comma 382, si prevede che le società Benefit debbano rendere noti non solo gli obiettivi specifici annuali nel realizzare forme di beneficio comune, ma anche le eventuali circostanze che le hanno impedito e rallentate dando prova all'impatto generato calcolato secondo gli obiettivi 4 e 5 della legge di stabilità, nonché anche quelli futuri. Secondo il comma 384 infine, si prevede che una violazione delle finalità di beneficio, quindi ingannevole, venga sanzionata all'opera del Garante della Concorrenza del Mercato, come fatto normalmente per aumentare il fatturato a vantaggio della società e dei suoi soci.

Di sotto si può ritrovare il materiale normativo per riscontrare l'analisi sopraccitata.

3.5.1 Commi dal 376 al 384

“376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (5).

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

5) SocietàBenefit.net, testo di legge, 2015 <https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/>

- a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
- b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
- d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel Codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.

380. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

381. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal Codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

382. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal Codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

383. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

384. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

385. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati".

3.6 Articolo 32 bis-Disposizioni sulle Società Benefit

Questo articolo successivo alla legge di bilancio definisce le regole per un buon svolgimento delle attività interne all'azienda SB. La società, quindi, individua il soggetto

o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 dello statuto societario. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto. La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio Comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale ovvero il B Impact Assessment (BIA) (6).

3.7 Il decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio)

Questo decreto, si pone come modo di incentivare un nuovo modo di fare impresa orientato anche al bene comune e alla salvaguardia dell'ambiente (7). Ha previsto quindi, all'articolo 38-ter, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% per abbattere i costi di costituzione o di trasformazione in società benefit. Tale decreto, peraltro, aveva demandato il riconoscimento dell'agevolazione all'emanazione di un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), attribuendogli altresì il compito di definirne le modalità e i criteri di attuazione. L'articolo 38-ter del decreto Rilancio, prorogato dal decreto-Sostegni bis del 25 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021, trovò attuazione il 18 novembre 2021. Definito l'importo delle risorse per la promozione del sistema delle società benefit, il bonus fu utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, eccedere l'importo di 10.000 euro. Ulteriori tre milioni di euro vennero destinati per l'attività di promozione per mezzo di Invitalia.

6) **Camera di commercio Taranto**, Guida SB, 2017

http://www.camcomtaranto.gov.it/Doc_Pdf/Promozione/2017/20171024_guida_SBTaranto.pdf

7) **gbsoftware.it**, Articolo 28ter, 2021, <https://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?>

[IdNews=2711#:~:text=Articolo%2038%20ter%20-%20Esecuzione%20dei%20rimborsi%20,Decreto%20legislativo%20del%2011%2F02%2F2010%20n.%2018%20Articolo%201](https://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?IdNews=2711#:~:text=Articolo%2038%20ter%20-%20Esecuzione%20dei%20rimborsi%20,Decreto%20legislativo%20del%2011%2F02%2F2010%20n.%2018%20Articolo%201)

CAPITOLO IV: IL PROCESSO DI COSTITUZIONE ED IL GIUSTO MANTENIMENTO DI UNA SOCIETA' BENEFIT

Il processo di gestione e della creazione di una società benefit varia a seconda del momento temporale in cui si trova l'azienda, ovvero, se si è già costituita od in fase di costituzione. Queste ultime possono già nascere come Società Benefit, comunicandolo al notaio in fase di costituzione e di redazione dello statuto, a meno che non siano startup innovative, cioè non debbano rivolgersi ad un notaio ma possono affidarsi alla costituzione digitale (come registroimprese.it). Se ci troviamo già di fronte ad una azienda consolidata o ordinaria che ha intenzione di trasformarsi in Società Benefit, si dovrà convocare un'assemblea straordinaria di soci ed azionisti per deliberare l'accettazione od il rifiuto alla trasformazione statutaria, ma pur sempre, in questo caso, in presenza del notaio. Le disposizioni statutarie univoche che riguardano la società benefit sono le seguenti (1):

- 1) l'oggetto sociale;
- 2) i doveri e le responsabilità degli amministratori;
- 3) la relazione annuale sull'attività benefit.

In questo capitolo analizzeremo questi tre aspetti che sono fondamentali ed obbligatori al fine della costituzione di una società Benefit, finendo per esporre un vero e proprio statuto della stessa.

4.1 L'oggetto Sociale

Bisogna chiarire innanzitutto che si intende come oggetto sociale, le specifiche finalità di beneficio comune che l'impresa intende portare avanti. Tutto ciò si fa per portare stabilità e certezza a tutti i progetti imprenditoriali, che esulano dal solo scopo di mero profitto. Prima dell'entrata in vigore della disciplina che ratificasse il paradigma delle società benefit, ci fu un dibattito sulla possibilità di equipararle allo scopo di lucro, poiché tutte le finalità tipiche della SB, data la difficoltà di scrivere uno statuto preordinato in tal senso per le prassi delle società, era di perseguire un duplice scopo. Infatti, la questione sopracitata non si basava solamente sulla questione morale, questa approvata, ma se gli

1) **FISCO 7**-Come si diventa una società benefit,2022 <https://www.fisco7.it/2022/04/come-si-diventa-societa-benefit/#:~:text=Costituire%20una%20societ%C3%A0%20benefit%20Le%20aziende%20di%20nuova,legittimate%20a%20redigere%20l'E2%80%99atto%20costitutivo%20in%20forma%20digitale>

interessi estranei al profitto non si dovessero tradurre in una inclusione degli stessi nell'interesse sociale (2).

L'indicazione statutaria, si occuperebbe infatti, di indicare il semplice apprezzamento dei soci per le finalità sociali ed ambientali, per il miglioramento dell'immagine aziendale e dando agli amministratori una linea guida dove concentrare le attività di attuazione pro bono (3).

Con questa disciplina, profiliamo due diversi cambi di obiettivo aziendale vero, quelli del profitto e del benessere sociale. Saranno i nuovi compiti dei nominati amministratori delegati, i quali dovranno regolare, in base ai due principi sopracitati, le politiche aziendali, interessanti anche per chi si occupa del management. Tutto questo, apre nuove opportunità, potendosi aprire al mercato per la ricerca di nuovi capitali, che non faccia perdere i valori iniziali dell'azienda. L'obbligo di indicarla empiricamente come società benefit, si applica non solo alle nuove società costituite, ma anche da società non benefit che vogliano perseguire un obiettivo comune. In tal caso, queste società sono tenute all'azione di modifica dell'atto costitutivo o del contratto sociale o proprie di ciascun tipo di società pubblicate nel registro imprese.

A tale proposito dobbiamo porci il quesito se questa disposizione si riferisca alla possibilità di utilizzare il titolo di Società Benefit senza cambiare lo statuto societario, per le aziende che operano già uno scopo ideale, oppure se sia necessario farlo a scopo commerciale seguendo dettagliatamente la norma (ovvero ci si pone il quesito se interpretare esplicitamente la norma od intenderà in modo più ampio).

Ci sono varie fonti a sostegno della seconda opzione, in primis quella di immaginare la società benefit, come latrice di un modello di business anche a favore non solo degli shareholders ma anche degli stakeholders. Tutto ciò è fatto per dare libertà alle aziende di ritagliarsi un segmento di mercato dove non si cerca solo lo scopo di lucro, ma bensì, tutte le relative segmentazioni per un impatto positivo, anche economico, sopracitate. Anche se l'apparato burocratico, per tutte le finalità di innovazione, sembra ampliarsi ed essere più indulgente sulle politiche innovative, che sono in accrescimento, la

2)V.P. **Montalenti**, Quad. Giur. Comm. 2010,19).

3)**M. Stella Richter**, Forma e contenuto dell'atto costitutivo in società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale Torino 2004,242, es ss

denominazione benefit, però, rimarrà ad appannaggio delle società che vorranno e dovranno cambiare il loro statuto societario. Un'altra argomentazione è sostenuta dal comma 384 della legge 208, ovvero, all'essere soggetti a vantaggi indebiti di pubblicità ingannevole per le società benefit che non perseguono un beneficio comune, danneggiando inoltre la reputazione degli shareholders e bisogna sottolineare, l'elemento di volontarietà e non di obbligatorietà di posporre la sigla SB al lato destro del nome dell'azienda in atto di costituzione, questo per sottolineare la volontarietà della scelta.

Nel caso di una società ordinaria, anche di rilevante importanza, che si accinge a trasformarsi in società benefit (essendo comunque già impegnata in obiettivi for benefit), bisogna, siccome è una decisione ragionata e per molti sia rivoluzionaria che poco redditizia, occuparsi della tematica del dritto di recesso del socio. La disciplina del recesso, per dare una spiegazione giurisprudenziale, marginale, ma esaustiva ai fini della comprensione totale dell'elaborato (che definirei saliente), si riferisce a tre gruppi ovvero:

- le cause inderogabili (previste dall'articolo 2437 cc.);
- le cause previste dalla legge ma derogabili all'autonomia statutaria;
- quelle previste dallo statuto. Nel caso delle società benefit il recesso del socio può verificarsi maggiormente, quando il cambio di attività della società, si riscontri in rischio per l'investimento e ciò, inoltre, è facente parte delle cause del recesso presenti nell'articolo sopracitato (4).

La preoccupazione sorge quando si decide di compiere il passo verso la società benefit e quindi si deve improntare la decisione vincolante di non rendicontare più solo sulla massimizzazione dei profitti ed investimenti ma anche alla destinazione degli stessi verso opere di welfare esterne all'impresa. Uno dei rimedi più frequenti a questa preoccupazione è la consapevolezza che il cambiamento societario, non ha nessuna ritorsione economica influente, ma solidifica l'impegno sociale da parte dell'azienda, risultando non solo in un aumento della trasparenza aziendale, ma anche in innalzamento della reputazione e quindi possibilmente, più introiti. Diversamente parlando, facciamo l'esempio della società che dal nulla, senza avere impegni sociali preesistenti, ma meramente devote alla massimizzazione del profitto a breve termine, decida di intraprendere un modello societario ibrido.

4)V. **Piscitiello**, commento sub art.2437 c.c.

In questo caso il diritto di recesso è tutelato al socio dissenziente, a meno che sia considerata l'ipotesi di trasformazione societaria, perché al momento della trasformazione in SB una azienda non muta la sua veste giuridica (5). Bisogna specificare infine che la disciplina benefit, siccome non ha una regola ferrea sul beneficio comune da perseguire, lascia alla società libertà di scelta. Si intuisce che molte aziende scelgono lo scopo for benefit legandosi strettamente alla loro catena produttiva (6).

Una SB, infatti, non si propone di risolvere problemi globali ma di risolvere le criticità ex post dei loro processi di produzione (per esempio un'azienda che produce carta si prefiggerà l'obiettivo di piantare più alberi o di creare una cellulosa con materiali più sostenibili), oppure può diventare una "mecenate" di opere di rilevanza sociale. Tra gli esempi degni di nota troviamo alcune aziende, che hanno ricevuto punteggi alti nel B-Impact Assessment (Fratelli Carli S.p.A.-Whole Foods Market e Patagonia), le quali hanno riversato i loro obiettivi for benefit nell'utilizzo di rinnovabili ed uso di materiali sostenibili, nonché l'aumento di quote rosa ed una migliorata attenzione al lavoratore.

4.2 Doveri e responsabilità degli amministratori

La legge oltre agli obblighi definiti dall'atto costitutivo, e quindi dalle finalità di persecuzione di beneficio sociale, si prefigge degli obblighi dove gli amministratori incorrono in specifiche obbligazioni e responsabilità. Questi, che si aggiungono già a quelli previsti al codice civile sono: la modalità di gestione, l'articolazione dell'organizzazione interna all'impresa e l'accountability della società (7).

La legge di stabilità, dichiara infatti che la società benefit deve essere gestita per bilanciare l'interesse dei soci, ai fini di perseguire le finalità di beneficio comune e gli interessi di questi ultimi (shareholders), previsto dallo statuto.

Tutto ciò, permette l'individuazione di un parametro di bilanciamento che permetta di identificare gli scopi for benefit della società, ampliandone la discrezionalità e potendo riconoscere scelte strategiche di "long run", che includano le finalità che portino beneficio sociale e di "short run" che non danneggino la redditività aziendale.

5) **ASSONIME- SOCIETA' BENEFIT**, 2016 (tutte le citazioni ad assonime dipendono da vari paragrafi dello stesso volume)

6) **PORTER-M. KRAMER**, STRATEGIA E SOCIETA', Dipartimenti, 2007

7) **Assonime**, obblighi e responsabilità degli amministratori, 2016

A questo punto bisogna decidere come affrontare il dilemma del sopracitato bilanciamento. In primis dobbiamo far rinvenire il fatto che una esigenza di bilanciamento tra diversi interessi deriva dalla disciplina di coordinamento della società contenuta negli articoli 2497 e ss. del Codice civile, dove l'esercizio di attività imprenditoriale viene paragonato ad un sodalizio tra l'interesse del gruppo unitario e le società che lo compongono (8).

Tutto ciò, può essere utilizzato come parametro a cui riferirsi, sia per dare linee guida all'operato del consiglio di amministrazione, ma anche per valutare il corretto svolgimento degli intenti perseguiti nei canoni del proprio oggetto sociale. La componente umana è ugualmente vitale, perché i soggetti interessati, devono dedicarsi con perizia (magari anche passione), agli interessi di beneficio comune che hanno sottoscritto e, se possibile, ampliandoli e migliorandoli in futuro.

Tutto ciò è enfatizzato, perché la costituzione in SB porta ad una maggiore trasparenza societaria, e quindi porterà gli amministratori ad esplicitare le varie scelte sia di progetti di beneficio comune ma anche delle rendicontazioni. Nel caso di società dove il loro core business è incentrato sui servizi pubblici, pur soggetti di diritto privato con finalità comune a scopo però lucrativo, sono chiamate a contemperare l'obiettivo profittuale con quello di beneficio pubblico (9).

Il disegno di legge stabilisce che, qualora si decida di costituirsi come società benefit, si debba nominare un membro del proprio management o dell'organo amministrativo societario, che espleti funzioni di controllo degli scopi che esulino da quelli meramente profituali (e quindi che si occuperanno delle opere di beneficio comune).

Il non adempimento di questo obbligo costituirà ostacolo insormontabile al fine di costituzione in SB. Tutto ciò non è stato fatto ai fini di dare ordine i vari impegni addizionali dell'impresa, ma per rafforzare la struttura organizzativa di quest'ultima, coadiuvando gli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, supervisionando con uno scrupolo maggiore sulle procedure aziendali, controllando che siano accuratamente svolte secondo i canoni della società benefit.

8) **Assonime**- Direzione e coordinamento della società, Circolare n.44 del 23.10.06

9) **A. Mazzoni**, Liber Amicorum Antonio Piras, Torino, 2010

Bisogna capire però se l'incaricato ai "compiti benefit", debba avere caratteristiche di particolare autorità all'interno della azienda, oppure avere anche caratteristiche curriculari di studio o esperienza che siano affini a svolgere compiti di benessere sociale. La disciplina su questo punto non attribuisce dei connotati restrittivi; infatti, si può decidere anche di nominare un membro già insito alla società, per esempio, affidandogli compiti di CSR responsibility e di Compliance.

Tale discrezionalità, inoltre, dovrà essere sempre esercitata nel rispetto dell'obbligo gravante sugli stessi amministratori, che dovranno anche predisporre gli adeguati assetti in base alla grandezza dell'azienda (10).

Nelle grandi imprese tali impegni verranno affidati sovente a personalità direttamente collegate ai vertici del consiglio amministrativo, mentre per quelle piccole queste funzioni possono tranquillamente essere dirette da un amministratore, a meno che non sia un amministratore unico. Sarebbe caldamente consigliato (ma sarebbe anche strategicamente più efficace), delegare queste responsabilità, individuando tra gli organi sopracitati una personalità che abbia anche competenza e conoscenza in tematiche "for benefit". In conclusione, il tale soggetto avrà responsabilità funzionale ordinaria, con obblighi verso le operazioni che impegnano la società negli scopi di beneficio comune.

4.3 La relazione di beneficio comune

Secondo la legge, vige l'obbligo da parte degli amministratori delle società benefit, di redigere una specifica relazione sugli scopi di beneficio comune perseguiti, per rafforzare trasparenza e serietà nello svolgere tali obblighi. Quest'ultima deve essere redatta annualmente ed allegata al bilancio societario e deve contenere:

- 1) descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità dell'azione con le quali sono stati svolti gli obiettivi for benefit ed eventuali frizioni o problematiche.
- 2) La valutazione dell'impatto sociale generato dall'uso di standard esterni di valutazione che rispondano a precisi requisiti e le specifiche aree di valutazione indicate dalla stessa legge.
- 3) Nuovi obiettivi che verranno perseguiti nell'esercizio successivo.

10) **V.M. IRRERA**, Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali, in Riv. Dir.Soc.2011 Vedi anche tesi.luiss.it
https://tesi.luiss.it/21501/1/112933_CHIARLITTI_CAROLA.pd

La valutazione di impatto deve contenere diverse aree di valutazione, le quali possono dividersi in diverse categorie. Possiamo identificarne almeno quattro. La prima che andrò a citare, è senza dubbio quella del governo di impresa, ovvero la valutazione del grado di trasparenza dettato dalla società nel perseguimento degli scopi for benefit, con particolare attenzione agli scopi della società ed alla loro attinenza alle pratiche di coinvolgimento dell'interesse e politiche. La seconda è quella del rapporto sinergico coi dipendenti, per avere sicurezza di crescita personale e miglioramento di qualità della vita. Nel terzo parametro, possiamo inquadrare tutte le politiche di perseguimento del benessere degli attori coinvolti passivamente, ovvero quelli degli stakeholder, dando difatti maggiore scrupolo alla scelta dei fornitori, donazioni ed attività culturali, ed in genere qualsiasi supporto alla catena di fornitura. Come ultimo parametro, anche se a mio parere nodale, troviamo la questione ambientale. Difatti, nella relazione devono essere annotati gli impatti della società in termini di utilizzo delle energie delle risorse ambientali. Tutto ciò deve essere strutturato secondo standard certosini esterni, quindi sviluppati da un ente indipendente (nella maggior parte dei casi B-lab), in modo da risultare esauriente e vincolante alle finalità di beneficio comune prefissate e trasparente nel rispetto dei criteri applicativi di misurazione dell'impatto ambientale. La relazione annuale ha lo scopo di rappresentare il valore aziendale, nella sua spinta propulsiva a cambiare la visione di fare impresa in maniera concreta e non "pour parler", che contribuiscano, inoltre, a sostenere le spese agevolative per gli scopi di beneficio comune (11).

Dopo aver definito i componenti principali dell'atto costitutivo di una società benefit, possiamo redigere una panoramica su quelli che sono invece le responsabilità, che se male interpretate, fanno sorgere le problematiche legate alle buone pratiche.

4.4. Le responsabilità ed i controlli

Gli amministratori, innanzitutto, incorrono nelle stesse responsabilità di qualsiasi impresa che non persegua un beneficio comune. Nel gestire le società sono dunque tenuti a rispettare il dovere di agire con diligenza ed in modo informato e senza conflitto di interesse.

11) **Ipsoa**, Società benefit, scrivere relazione annuale, 2022
<https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2022/04/01/societa-benefit-scrivere-relazione-annuale-allegare-bilancio>

Le responsabilità e le conseguenze per inadempimento, dunque, sono canonicamente quelle del diritto societario con alcune specificità derivate dalle peculiarità del modello di società benefit.

Gli amministratori sono responsabili, in primo luogo, verso la società per non aver bilanciato l'interesse dei soci con quello sociale, incorrendo dunque nella responsabilità di violazione del generico dovere di persecuzione dell'interesse sociale. Ciò comporta, da un lato, l'impossibilità dei soci di poter agire nei confronti degli amministratori per scelte strategiche che privilegino profili sociali o ambientali rispetto alle volontà di massimizzazione del profitto, ma dall'altro che gli stessi soci, potranno far valere la responsabilità verso gli amministratori per non avere perseguito il beneficio comune. Gli amministratori saranno dunque imputabili solamente per i danni di difetto di normale diligenza o per l'inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e non potranno essere però imputati di risultati negativi della società in tutti i casi. In secondo luogo, la legge prevede la responsabilità da parte degli amministratori (come detto sopra) di individuare il responsabile per l'espletamento delle funzioni del perseguimento di beneficio comune, ma non fa riferimento alla redazione alla relazione annuale, comunque sia i "colpevoli" verranno giudicati secondo le regole ordinarie per la responsabilità degli amministratori (12).

Nelle società benefit difatti, vige la Business Judgement Rule, ovvero che le decisioni degli amministratori non possono rivelarsi dannose o erranee se arrecano danni ex post (13).

La legge delinea infine, il quadro dei controlli della società benefit, ovvero prevedendo un'autovalutazione della società di impatto, generata attribuendo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti di quelle società che non perseguono beneficio comune. Come sopra, questa disciplina apporta delle peculiarità a questo sistema, come gli obblighi di sottostare a determinati standard quantitativi e qualitativi ed infine quelli dei controlli (anche se non citati nella legge) di un comitato ad hoc che funge da organo di controllo per le funzioni benefit (14).

12) **Assonime**, gli obblighi e le responsabilità degli amministratori, 2016

13) **F. Bonelli**, Gli amministratori di S.P.A., dopo la riforma delle società, Milano, 2004

14) **Assonime**, i requisiti dello standard di valutazione, 2016

4.4.1 Fac-Simile di Modello di integrazione dello Statuto per le Società Benefit

In questo allegato, infine, sono riportate le indicazioni per integrare lo statuto dell'azienda che intende trasformarsi in Società Benefit. Lo statuto rimane invariato per la maggior parte dei contenuti originari e viene modificato come segue:

- “modifica dell'articolo già esistente relativo all'oggetto e scopo della società: la Società Benefit deve specificare nell'articolo che è costituita per generare un beneficio comune generico e una o più finalità di beneficio comune specifico
- aggiunta di un nuovo articolo intitolato “Disposizioni sulle Società Benefit”, contenente le disposizioni sulla figura del responsabile di impatto, la relazione di impatto e la misura dell'impatto. Il nuovo articolo può essere aggiunto nello statuto subito dopo l'articolo “Oggetto e scopo”, con lo stesso numero di questo ma con l'aggiunta della dicitura –bis.

Art. 2 – Oggetto e scopo, Art.2-bis “Disposizioni sulle Società Benefit”

- aggiunta di un nuovo articolo intitolato “Disposizioni applicabili” contenente i riferimenti alle norme di riferimento. Questo articolo va aggiunto come ultimo articolo dello statuto seguendo la numerazione progressiva. Di seguito si riporta il modello fac-simile dei tre articoli che sono oggetto della modifica statutaria. Le parti in giallo andranno compilate con le informazioni specifiche dell'azienda.

Art. X – Oggetto e scopo

[IN APERTURA DELL'ARTICOLO INSERIRE LA SEGUENTE DICITURA:]

In qualità di Società Benefit, la società XXXX intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse. La società ha per oggetto:

a (INSERIRE I CONTENUTI ORIGINALI DELL'OGGETTO SOCIALE)

b.....

c. Le seguenti specifiche finalità di beneficio comune che sono perseguite, nell'esercizio dell'attività economica di cui al punto a. e b., attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:

- INSERIRE LE FINALITÀ AGGIUNTIVE INDIVIDUATE DALL'AZIENDA,

Inserire un nuovo articolo dopo l'articolo "Oggetto e scopo": Articolo X-bis - Disposizioni sulle Società Benefit, usando il bis non si inficia la numerazione" (15).

15) **Società benefit.net**- Modello di statuto S.B. Assobenefit, 2018.

CAPITOLO V: LE IMPRESE “FOR BENEFIT” TRA LUCI ED OMBRE

5.1 Il caso Bcorp

Come già detto, vi sono diverse aziende, anche di rilevanza, le quali hanno deciso di costituirsi in Società Benefit (o siccome molte sono americane, in Bcorp), sposandone la causa e le volontà di miglioramento sociale ed ambientale. Queste imprese sono ramificate, dal punto di vista del “core business” in diversi settori, dall’energia agli alimentari. In America, le Bcorp sono prevalentemente diffuse in USA, ma possiamo trovarle anche in Canada ed in molti stati che, come quest’ultimo, fanno parte del Commonwealth (UK). In Italia, il fenomeno delle aziende che vogliono entrare a fare parte della famiglia delle SB, sta crescendo, basti pensare a grandi società per azioni come la Fratelli Carli, Illy ed ENI (Plenitude).

Qui sotto descriverò le interviste fatte da Ryan Honeyman (funzionario di B-Lab), a dirigenti di Bcorp dei più disparati settori commerciali, per scoprire le loro opinioni a riguardo la costituzione e la funzionalità, di questo modello d’impresa innovativo (1). In questa sezione elaboreremo, tramite le sottoscritte testimonianze, una disamina dei pro e i contro delle società “for benefit” (SB e Bcorp), testandone la convenienza.

1. BCORP operante nel ramo calzaturiero-Dansko (situata in Pennsylvania)

Secondo la fondatrice Mandy Cabot, la certificazione B Corp, li aiuta a mantenere quelle che possiamo definire come best practices, come: un minore spreco nelle operazioni, un uso più ragionato dell’energia ed un codice morale aziendale più definito. Ella suggerisce, che se si vuole raggiungere lo scopo delle tre P, bisogna assumere una squadra dedicata a queste tematiche, esprimendo anche l’amore per la condivisione delle BCorp. Anche per quanto riguarda le pratiche di marketing aziendale e scontistica inter- BCORP, generando così una grande quantità di energia positiva e volontà di migliorarsi.

Per le aziende che vogliono intraprendere il processo di costituzione in Bcorp, si consiglia, di intraprendere la strada verso l’assessment e di incanalare idee e progetti per ampliare la concezione propria di “for benefit”.

2. Bcorp operante nel campo dei prodotti domestici - Seventh Generation (situata in

1) **Ryan Honeyman** – The BCorp handbook, 2014, tutte le interviste sulle Bcorp sono originate da tale manuale.

Vermont).

Secondo il CEO John Replodge, il framework B Corp li aiuta a tracciare i loro progressi interni, in un modo per mantenere forza nell'affrontare le asperità della vita aziendale.

La suddetta compagnia è stata annoverata come migliore per l'ambiente, titolo che viene dato solo al 10% delle Benefit Corporation che operano trasversalmente in ambiti ambientali. Secondo Replodge, il fatto di far parte delle BCorp è stato vantaggioso, perché ha permesso di entrare in un network di aziende resilienti e di grande innovazione. La Seventh Generation è molto attiva nel campo delle partnership, condividendo progetti con altre Bcorp del Vermont, anche competitor, al fine di imparare insieme.

Secondo il CEO di Seventh Generation, il Mondo sta formando continuamente nuove figure di talento e le persone che dimostreranno di essere talentuose, saranno i protagonisti delle grandi imprese de nostro secolo e dunque, sarà una grande spinta per il mondo delle Bcorp. Inoltre, BLab fornisce numerose iniziative di stampo culturale, nella location della San Francisco Bay Arena, ed iniziative di formazione aziendale come i B2B peer circles.

3.Bcorp operante nell'ambito alimentare-Ben & Jerry's (situata in Vermont).

Questa azienda, a detta del suo direttore per la missione sociale, Rob Michalak, non ha riscontrato peripezie durante il suo percorso di assessment. Difatti come egli spiega, la suddetta compagnia fu già agli albori una Benefit corporation de facto. Venne stabilito infatti, un consiglio di amministrazione indipendente, che potremmo accomunare a dei veri e propri "direttori del for benefit". Secondo Michalak, i consumatori danno grande importanza e rilevanza alle compagnie con un forte impegno sociale, e saranno quindi più invogliati nel supportare quel tipo di azienda. A detta sua, inoltre, la certificazione Bcorp "galvanizza l'opinione pubblica verso le aziende che la ottengono". Infine, da egli, viene chiarito che il processo di B-Impact assessment, è illuminante ai fini della comprensione delle capacità ultime dell'azienda.

4.Bcorp basata sulla consulenza finanziaria-Juhudi Kilmo (situato in Kenya)

Secondo Nat Robinson, CEO della compagnia, la volontà di diventare una Bcorp nasce dal desiderio di dare una mano alle imprese sociali del Kenya, difatti la socialità fa parte

del loro core business. Si focalizza sulle aree rurali con scarsa ricchezza, sostituendosi alle ONG locali, ma senza i vantaggi fiscali. La certificazione Bcorp ha fatto sì però, che ricevette comunque una scontistica sulle tariffe per la linea internet e servizi legali pro bono.

Questi vantaggi, seppur per molti possono sembrare irrilevanti, hanno fatto la differenza. Difatti in una zona scarsamente fornita come il Kenya, si sono potute costruire delle infrastrutture IT coadiuvate da Salesforce. Tutto ciò a detta di Robinson ha fatto sì che, le misure per finanziare i piccoli proprietari terrieri kenyoti, vengano aumentate.

Ryan Honeyman – The BCorp handbook, 2014, tutte le interviste sulle Bcorp sono originate da tale manuale.

5.1.1 Disamina dei punti di forza e di debolezza delle Bcorp

Dalle interviste precedenti, secondo la mia disamina, si evincono già i punti di forza delle Bcorp, che sono quelli tipici delle imprese for benefit ovvero:

Volontà di innovazione: Le Bcorp sono generalmente inclini all'innovazione tecnologica, anche perché nella maggior parte dei casi, sono fondate da personalità anche alle prime armi con il mondo dell'imprenditoria, e quindi, sono sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorarsi. Alcune di queste invece, vengono costituite in luoghi dove le risorse sono più scarse nel resto del Mondo (Kenya), e quindi, sono più propensi all'evoluzione, per trovare modi più efficaci per affrontare queste difficoltà.

Networking: Queste aziende si caratterizzano, per una profonda volontà di costruire partnership (anche strategiche). Infatti, vengono organizzati eventi di confronto tra imprese, convegni (specialmente a San Francisco) i quali possono essere utilizzati sia per lo scambio di strategie di produzione e tecniche di vendita, ma anche per studiare i competitor e quindi migliorare la propria posizione sul mercato.

Struttura aziendale più ordinata: Le Bcorp, si caratterizzano per la forte connessione con il B Impact Assessment, il quale è un indicatore che permette di misurare l'efficacia aziendale per gli scopi for benefit ed in generale per la trasparenza per la "mission" futura.

Consapevolezza del fare del bene: Il concetto che fa da perno al paradigma delle BCorp è quello del beneficio comune. Molte di queste, operano in ambienti dove il campo sociale, tecnologico ed ambientale è scarso rispetto ad altre aziende che operano in altri paesi, e quindi, agiscono per agglomerare e migliorare il tessuto sociale.

Le Bcorp, si adoperano per rendere la società più inclusiva con obiettivi di

miglioramento del mondo del lavoro e di uso ragionato dei rifornimenti. Le peculiarità dell'essere Bcorp però, possono portare anche degli effetti negativi, e non sappiamo inoltre, quanto questo fenomeno possa essere duraturo a lungo termine, anche perché non esistono proiezioni certe sulla volontà delle aziende di abbracciare sempre di più la causa per il bene comune. I difetti, quindi, possono essere identificati inoltre in:

Difficoltà ed indisponibilità delle risorse nel superare il B Impact Assessment: Questo strumento, viene utilizzato per determinare i rating for benefit delle società che decidono di fare parte delle BCorp. Il “test” è molto stringente e richiede delle risorse, in termini di tempo e management, che non tutte le aziende vogliono e possono permettersi.

Non volontà di abbracciare gli scopi “for benefit”: Alcune aziende, a causa del loro know how e core business potrebbero non essere inclini, ad abbracciare gli scopi di beneficio comune, sia per l'ingente emissione di risorse e la possibilità di generare una perdita nell'analisi dei costi e benefici. Questo può generare un carattere di non volontarietà nel prendere la certificazione Bcorp e quindi di non entrarne a farne parte.

Privatizzazione delle strategie aziendali: siccome all'interno del “circolo delle Bcorp”, vi è l'abitudine di scambiarsi e studiare le consuetudini e strategie aziendali, questo può generare un risvolto negativo, perché può permettere ad altre società di appropriarsi indebitamente di strategie e tecniche aziendali altrui, ottenendo anche un vantaggio in quanto potenzialmente free-rider.

5.2 Le Società Benefit

Le Società Benefit, come già noto, sono la controparte italiana del fenomeno delle Bcorp, volute sia da Nativa S.r.l., che analizzeremo, ma anche dal Sen. Mauro Del Barba. Questa forma si è evoluta dal Terzo settore, venendo inserita nella Legge di Stabilità del 2016. A differenza del modello Bcorp, per diventare società benefit, bisogna oltre che passare i determinati test, simili a quelli di Blab, costituirsi legalmente davanti ad un notaio, cambiando la propria forma giuridica. Nelle prossime righe si creerà la stessa disamina, ovvero quella usata per le Bcorp.

5.2.1 Il ruolo di Nativa S.r.l.

Nativa è una Regenerative Design and Sustainable Innovation Company assimilabile ad una BLab italiana. Da oltre vent'anni, attraverso le proprie attività di consulenza e ricerca, accelera l'innovazione delle aziende verso un paradigma economico sostenibile

rigenerativo. Nativa è stata fondata nel 2012, con uno statuto specifico sotto dettami della Benefit Corporation, quando ancora queste non esistevano in Italia. Nel 2013 è diventata la prima Bcorp certificata in Europa. Dal 2016, con l'introduzione di questa formula, ha assunto lo status di SB, promuovendo anche l'uso del B Impact Assessment ai loro clienti. I loro dirigenti affermano che vogliono utilizzare il Business come "forza positiva", tramite la promozione di modelli economici che portino prosperità in campo sociale ed ambientale, diffondendo anche il paradigma delle Società Benefit.

Nativa non è solamente una forza per il business, ma appone anche un impatto sociale positivo, attraverso l'organizzazione dei Convivium, ovvero veri e propri incontri (come per le Bcorp), dove ci si scambia opinioni (2).

1. Società Benefit basata su prodotti farmaceutici–Aboca S.r.l.

La società è attiva nella promozione della salute e del benessere delle persone, basati sulla comprensione e la valorizzazione della stretta relazione tra uomo e natura. Nello specifico, si basa sulla costante attività di ricerca e sviluppo di complessi molecolari naturali e scientificamente evoluti, ottenuti attraverso processi produttivi tecnologicamente avanzati, per migliorare la vita delle persone con prodotti efficaci e sicuri. Le finalità benefit che intende perseguire sono molteplici, come: la creazione di modelli di filiera inclusivi; dal produttore al consumatore; diffusione di best practices sostenibili ed una creazione positiva di un ambiente di lavoro, nonché un'attenzione particolare sui progetti culturali.

2. Società Benefit nel campo alimentare -Danone S.p.A.

La multinazionale intende perseguire (3) una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile (4), sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (5).

2) **Nativa Review**, <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5efdad7b-73ad-3f97-acc0-9dc3077ba2e2>

3) **www.societabenefit.net** | Testo di Legge – Società Benefit <https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/>

4) **www.societabenefit.net** <https://societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/05/ok-2016-Univ-di-Pisa-Chantal-Federici-II-fenomeno-delle-Benefit-Corporations-in-Italia-verso-un-nuovo-modo-di-fare.business.pdf>

5) **tesi.luiss.it** https://tesi.luiss.it/17725/1/112613_FERDINANDI_FEDERICO.pdf

La società, ha altresì per oggetto altre sfide trasversali, come: l'impegno continuo nella riduzione dello spreco alimentare attraverso la continua ricerca di soluzioni virtuose anche a favore della comunità; lo sviluppo e la promozione di prodotti sempre più salutare ed infine l'attenzione a favorire, con l'aiuto delle conoscenze scientifiche, l'accesso a una corretta alimentazione come strumento di salute, benessere e cura della persona; migliorando le politiche di salute della popolazione pubblica locale.

3. Società Benefit basata sulla fornitura di energia-Plenitude

L'obiettivo di questa azienda è quello di fornire il 100% di energia decarbonizzata entro il 2040, raggiungendo il target di emissioni nette pari a zero. Si sviluppa attraverso un approccio integrato dalla produzione di energia e dal suo uso responsabile, investendo nell'innovazione tecnologica per poter offrire prodotti e servizi che abilitino scelte quotidiane virtuose.

Plenitude ha definito rigorosi parametri di ritorno sugli investimenti e obiettivi solidi per tutti i business. La società punta ad essere finanziariamente indipendente da Eni Spa ponendosi ambiziosi obiettivi di crescita. Grazie al suo enorme know how e reputazione, prevede di accrescere la propria base clienti, in particolare di energia elettrica, attraverso un'offerta di energia verde ai clienti luce e gas e all'acquisizione di quote di mercato (6).

4. Società Benefit basata sul beverage-Illycaffè S.p.A.

La società diretta da Andrea Illy intende perseguire nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Il principio guida è la creazione di valore per tutti gli attori coinvolti lungo la filiera produttiva, attraverso un processo di miglioramento continuo.

In particolare, la società persegue obiettivi di beneficio comune nelle seguenti aree: creazione di una catena responsabile del valore e agricoltura sostenibile, l'aspirazione alla felicità e qualità della vita in termini economici (molto simile anche alle volontà tipiche della Bcorp americana) ed infine, per quanto riguarda l'economia circolare e innovazione (7).

6) **plenitude.it**, 2021 <https://luce-gas.it/attualita/eni-plenitude>

7) **assobenefit**, elenco delle società benefit, 2018, <https://assobenefit.org/>

5.2.2 Disamina dei punti di forza e di debolezza delle Società Benefit

Se dovessimo creare un sommario dei benefici che la costituzione in SB può comportare, a mio parere, oltre a essere gli stessi delle Bcorp, possiamo individuare le varie peculiarità positive tramite:

Cambiamento di paradigma: il modello SB presenta grande sinergia con le volontà delle Agende 2030 e 2050, ma anche con i concetti intrinseci degli SDGs ed ESG. Tutto ciò, può posizionare l'azienda su un livello più alto nel campo reputazionale, favorendone il posizionamento sul mercato a causa del carattere innovativo dell'impresa.

Magnetismo imprenditoriale: Le aziende "for benefit" si caratterizzano per la loro capacità, essendo un ambiente di grande dinamismo ed innovazione, facendo sì che diventino una attrattiva per i giovani talenti e risorse sul mercato.

Attenzione finanziaria (8): Le aziende che adottano un percorso di sostenibilità sono oggetto di una maggiore attenzione da parte degli interlocutori bancari. Questa attenzione inizia a tradursi anche in un minor costo del denaro o in iniziative dedicate alle imprese socialmente responsabili. Anche se le seguenti testimonianze possono fare sembrare il fenomeno delle società benefit come una scelta illuminata, vantaggiosa e senza secondi fini, è possibile verificare il contrario, facendoci vedere il suddetto fenomeno in un'ottica diversa, ovvero:

Svantaggi fiscali: Come già detto le società benefit sono attività di impresa a tutti gli effetti; quindi, scontano al pari di qualsiasi altra attività imprenditoriale le imposte sugli utili prodotti e non beneficiano di alcuno sconto fiscale sulle aliquote in vigore (IRES 24% – IRAP tra il 3,90 ed il 4,92% a seconda della regione nella quale l'impresa è presente).

Immobilità dei vantaggi associativi: nemmeno per i soci è previsto beneficio fiscale alcuno; pertanto, l'eventuale distribuzione degli utili passa per la tassazione ordinaria prevista dalla legge (Imposta sostitutiva del 26% sull'utile percepito).

Non aumento delle risorse di capitali: Le Società Benefit, essendo nativamente soggetti a scopo di lucro pur svolgendo attività di utilità sociale, di fatto non possono beneficiare

8) **Finanza Responsabile it** | i 4 vantaggi di essere Benefit – Finanza Responsabile
<https://finanzaresponsabile.it/2022/03/i-4>

del 5×1000 riservato esclusivamente ai soggetti no profit (9).

5.3 Opinio auctoritatis: Intervista al prof. Zamagni

Ho avuto la fortuna, di poter interloquire personalmente con il prof. Stefano Zamagni sui suddetti temi ed ho ricevuto preziosi consigli, grazie alla sua caratura accademica (ordinario all'Università di Bologna e già Presidente per l'Agenzia del Terzo Settore) e per la sua grande volontà di difendere le cause di beneficio comune insite nella SB.

Egli durante il nostro incontro, ha espresso chiaramente la differenza storica tra Bcorp e Società Benefit, ovvero che la prima è nata a causa di tutte le peripezie legali scaturite già dal caso Dodge, mentre le seconde sono la testimonianza di un ritorno al passato, all'epoca dell'umanesimo, dove il bene della socialità ed il profitto erano un tutt'uno. La mia curiosità, successivamente, si è spostata sul concetto di "svantaggio fiscale" che la Società Benefit dimostra di avere, facendo crescere dei timori sulla validità a lungo termine di questo paradigma.

Zamagni ha confermato i miei dubbi, che erano e sono potenzialmente fondati, ma il suddetto modello offre molti altri vantaggi che possono oscurare lo svantaggio sopracitato. Secondo lui, gli imprenditori devono essere "illuminati" e capire che questo modello è il futuro, data la sua crescita esponenziale negli anni, e potrà sul lungo termine, essere il paradigma dominante, emarginando commercialmente tutti coloro che rifiuteranno di costituirsi in SB. Infine, egli, ha spiegato il concetto di biodiversità economica.

Questo termine viene usato da lui come piedistallo per le società benefit, in quanto le opportunità che vengono offerte alla costituzione in SB, sono vitali per affrontare nuovi mercati ed innalzarsi a livello reputazionale.

9) **Partita iva24**, le società benefit, 2022 <https://4partitaiva24.it/le-societa-benefit/>

CONCLUSIONI SULLE SOCIETA' FOR BENEFIT

Dopo lo studio su questo fenomeno (nonché la ricerca che ho seguito su temi affini), ho avuto la possibilità di trarre delle conclusioni personali a riguardo. Le Società Benefit, da un punto di vista empirico, sono il concetto che esprime la volontà di opporsi ad un Mondo, che non pazienta e non si innova perché troppo ammalato dalla volontà di trarre grandi profitti a breve termine.

Quando penso al paradigma delle Società for benefit, mi vengono in mente tutte quelle imprese, che con pazienza cercano di costruire un sodalizio tra quello che è la natura liberale della stessa, le persone che vivono e traggono vantaggio da essa, ma anche l'ambiente attorno. Questo progetto però richiede tempo, ma costruisce fondamenta più solide, sulla reputazione e sulla trasparenza, favorendole al consumatore. Ciò si contrappone a tutti quei modelli di fare impresa che vivono sul mero profitto accumulando ricchezze in poco tempo, non curandosi che il cliente diventa sempre più attento alla catena di produzione ed all'immagine dell'azienda.

Le società for benefit, sono assimilabili inoltre ad un organismo simbiotico con la società, perché ricevendo fiducia dai consumatori e dal mercato, producono beneficio comune.

Bisogna dire però che a mio parere, la costituzione in società benefit può comportare delle sfide che possono costituire degli svantaggi sull'uso delle risorse ed alla possibilità di dedicare del tempo alla cura delle volontà ed impegni di beneficio comune.

Inoltre, bisogna domandarsi se possono essere un fenomeno che non riscuoterebbe un vantaggio alla comunità insufficiente, esponendo le somiglianze col fenomeno ESG. A questo proposito, vorrei riferire che, le società for benefit sono ancora neonate, e quindi non abbiamo una proiezione di lungo termine (anche se i dati perpetrati ad oggi sembrano confortanti), che possa determinare lo "spill over" di tale modello.

In conclusione, se l'azienda ha risorse adeguate, la costituzione in società "for benefit" è un ottimo strumento, sia per migliorare la sensibilizzazione verso le tematiche di sostenibilità ed innovazione, sia anche per avvantaggiare aziende che operano in trasparenza e con volontà di migliorare la comunità.

6.1 La Società Albero

Durante lo studio del paradigma for benefit, ho potuto formulare una personale teoria, anche se al momento empirica, su come esprimere le piene potenzialità di suddetto modello, potendo quindi costruire una linea strategica simile ad un albero. In questa

forma, infatti, tutte le componenti lavorano in modo armonico, dando una proiezione più chiara possibile su tutti i risvolti aziendali, sia negativi che positivi.

Il terriccio: Rappresenta la situazione e analisi socioeconomica del contesto statale o continentale, nella quale è costituita la società “for benefit”. Se nello Stato vi sono dei consumatori inclini allo studio delle catene produttive ed attenti ai materiali di produzione, saranno più disposti ad essere, quindi, clienti di una società for benefit, dunque potrà trarne vantaggio o “nutrimento” ed avere una posizione favorevole sul mercato. Inoltre, lo Stato stesso può agire in questo contesto, magari apponendo formule giuridiche che “facilitino la vita” alle suddette società e che la conformazione territoriale ed il tessuto sociale, possa sempre fornire forme innovative di beneficio comune da perseguire.

Le radici: Questa parte, viene rappresentata da tutti i dipendenti dell’azienda, che con le loro convinzioni riguardo al beneficio comune e soprattutto, con le loro competenze determinano il grado di solidità che l’azienda può permettersi rispetto allo Stato in cui si opera. Più i dipendenti ed i dirigenti sono appassionati nel volere perseguire scopi di “common benefit”, più le “radici” saranno resilienti al cambiamento del terreno e faranno prosperare l’Impresa nel tempo, perché i lavoratori dipendenti, rispecchiano le volontà del tessuto sociale giacché ne sono parte integrante e, quindi, possono prevederne le volontà.

Il tronco: Rappresenta il “core business” dell’azienda, su cui poi si appoggeranno gli obiettivi di beneficio comune. Suggesto che l’azienda debba essere B2C, per avere una fetta di mercato più inclusiva, generando una quantità di introiti tale da poter perseguire al meglio gli scopi di beneficio comune. Oserei dire, che questo paradigma può funzionare in modo più esemplare quando l’azienda si specializza nel commercio delle “commodities”, ovvero materie prime o prodotti derivate da esse.

I rami: I rami, che sono due, rappresentano in senso lato, gli scopi di beneficio comune che vengono istituiti dalla società, esulando appunto dal core business. Ogni ramo può assumere livelli diversi di business come B2B e B2G. Per esempio, una azienda può costruirsi una reputazione favorevole tramite gli scopi di consulenza ma anche di opere di rilevanza Nazionale. Tramite queste collaborazioni si possono costruire oltre che partnership, dei punti di fuga ove il mercato delle commodities sia in ribasso.

Le foglie: Queste ultime rappresentano le partnership suddette. Difatti grazie ai rami, i dialoghi con diverse realtà aumentano, facendo risaltare l'importanza dell'azienda nel mercato e nello stato. Queste ultime saranno più vivaci nel momento in cui le partnership portano vantaggi alla società.

I frutti: Questa ultima parte, rappresenta tutto ciò risultato dai processi sopracitati. Difatti si possono riscontrare dialoghi continuativi con le aziende, la creazione di progetti di beneficio comune e vantaggi sul mercato, che migliorino le policy aziendali negli anni avvenire. Inoltre, i frutti hanno un altro scopo, dato che sono l'impianto riproduttivo delle piante perché contengono i semi. Questi ultimi infatti possono fungere da modello ispiratrice per il modello delle società for benefit ed invogliare aziende neonate a perseguire tali scopi, riproducendosi così nel tessuto sociale e commerciale e favorire la crescita di suddetto modello.

Vorrei concludere l'elaborato con una frase che mi ha sempre ispirato durante le mie ricerche su questi temi:

“Le Benefit Corporation sono aziende che hanno un doppio scopo e avranno risultati economici migliori di tutte le altre aziende”. - Robert Shiller (Premio Nobel per l'Economia nel 2013).

FINE

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio tutti i mentori che tramite i loro consigli e le loro competenze, mi hanno permesso di arrivare fino a qui, insegnandomi che tramite gli sforzi e l'uso a fin di bene della cultura, si possono avverare i propri sogni per se stessi e per gli altri. In particolare, ringrazio il prof. Lorenzo Cuocolo in qualità di relatore, il prof. Edmondo Mostacci per il supporto e la Dott.ssa Stefania Manca, che tramite il lavoro svolto durante il tirocinio ha acceso la mia curiosità verso i temi del futuro.

Ringrazio la mia famiglia che sin dall'infanzia, trasmettendomi forza e perseveranza, mi ha insegnato a vivere a pieno e senza rimorsi.

Ringrazio lo sport, che mi ha insegnato che solo tramite il sacrificio e la volontà si possono superare i propri limiti.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo cammino, non curandosi della difficoltà, potendole definire veri amici.

Ringrazio la ricerca e tutti i miei collaboratori, i quali mi hanno dimostrato che la speranza per un futuro migliore esiste.

Infine, **ringrazio** tutte le persone care che ho incontrato in tutti i miei viaggi, sia in Italia che all'estero, per avere arricchito il mio carattere, dandomi la consapevolezza che la realtà, per comprenderla a pieno, si debba sempre osservare da più direzioni.

“Fortis cadere, cedere non potest”

- 3) **Dare forma alle Società Benefit**, Equilibri, 2016, 1, 59, ss (libro)
- 4) **Società benefit.net**, la normativa sulla società Benefit, un nuovo modo di fare impresa, 2018
<https://www.societabenefit.net/normativa/#:~:text=Le%20Societ%C3%A0%20Benefit%20sono%20una%20nuova%20forma%20giuridica,missione%20e%20creare%20valore%20condiviso%20nel%20lungo%20termine>, vedi anche **Bull N Bear**, Società Benefit, 2020 <https://bullnbear.it/2020/09/23/societa-benefit/> vedi anche **assobenefit.org** | AssoBenefit | Associazione Nazionale per le Società Benefit <https://assobenefit.org/> (siti)
- 5) **Next**, Un nuovo modo di fare impresa, <https://www.nexteconomia.org/>, vedi anche **economyup**, che cosa è una Bcorp e perché è diversa da una società benefit, 2022
<https://www.economyup.it/innovazione/cose-una-b-corporation-e-perche-e-diversa-da-una-societa-benefit/t> (siti)

CAPITOLO II

- 1) **Michigan Court**, Case briefs, the nature of the corporation, 1919
<https://www.casebriefs.com/blog/law/corporations/corporations-keyed-to-klein/thenature-of-the-corporation/dodge-v-ford-motor-co/> (sito)
- 2) **A.A. SOMMER JUNIOR**, 1991, whom-SHOULD-THE-CORPORATION-SERVE-THE-BERLE-DODD-DEBATE-REVISITED-SIXTYYEARS-Later, vedi anche **Cornell scholarship**, 2002
<https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/448/> (riviste scientifiche)
- 3) **The social security acts**. <https://www.ssa.gov/history/35act.html#TITLE%20VI> (sito)
- 4) **Annals**. The American economic history, Van Der Fullen. 1977 (libro)
- 5) **Ralph A. Nader**, Taming the Giant Corporation, 1977, Norton (libro)
- 6) **Ryan Honeyman**, The B-Corp handbook, 2015, Bokabook (libro)
- 7) **bloomberglaw**, how the b impact assessment is used, 2021
https://www.bloomberglaw.com/product/blaw/document/X2PPUF?utm_source=casebriefshttps://kb.bimpactassessment.net/support/solutions/articles/43000574679-how-the-bimpact-assessment-is-usedhttps://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-2/, vedi anche **Società benefit.net**, che cosa sono le SB, 2018 <https://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/> (siti)
- 8) **Harward Business Review**, 2011, REPRINT R1111F (rivista scientifica)
- 9) **Università Cà Foscari**, 2014 <https://dspace.unive.it/handle/10579/5285> (rivista scientifica)

CAPITOLO III

- 1) **Simonetta Ronco**, Le società benefit tra profit e non profit, 2018, editoriale scientifica (libro)

- 2) **M. Cutillo**, la responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente, Giuffrè 2012. (libro)

- 3) **Nicolai e Tortorella**, Partenariato Pubblico Privato e Project Financing, Maggioli, 2016, (libro) vedi anche **diritto economia e imprese.it**, <https://www.dirittoeconomiaiimpresa.it/societa-benefit-luci-e-ombre> (sito)

- 4) **Legge società Benefit**, Texture corporation, <http://www.texturecorporation.com/legge-societa-benefit/>- **Vediassobenefit**, Trisolini, <https://assobenefit.org/>- Vedi **Parlamento17**, Disegno di legge C.3321/C.3322, 2015 https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/53887-
Vedi **senato.it**, Disposizioni, 2015, https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00934_-Vedi, **legaltech.eu**, L'inquadramento normativo 2015, <https://www.legaltechitalia.eu/societa-benefit/>
Vedi **readkong**, breve guida alla costituzione, 2015 <https://it.readkong.com/page/societa-benefit-breve-guida-alla-costituzione-e-alla-9036814> (siti)

- 5) **Società Benefit.net**, testo di legge, 2015 <https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/> (sito)

- 6) **Camera di commercio Taranto**, Guida SB, 2017
https://www.camcomtaranto.gov.it/Doc_Pdf/Promozione/2017/20171024_guida_SBTaranto.pdf (rivista scientifica)

- 7) **gbsoftware.it**, Articolo 28ter, 2021, <https://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?IdNews=2711#:~:text=Articolo%2038%20ter%20-%20Esecuzione%20dei%20rimborsi%20,Decreto%20legislativo%20del%2011%2F02%2F2010%20n.%2018%20Articolo%201> (sito)

CAPITOLO IV

- 1) **FISCO 7**- Come si diventa una società benefit, 2022 <https://www.fisco7.it/2022/04/come-si-diventa-societa-benefit/#:~:text=Costituire%20una%20societ%C3%A0%20benefit%20Le%20aziende%20di%20nuova,legittimate%20a%20redigere%20l'E2%80%99atto%20costitutivo%20in%20forma%20digitale> (sito)

- 2) **V.P. Montalenti**, Quad. Giur. Comm. 2010, 19). (rivista scientifica)

- 3) **M. Stella Richter**, Forma e contenuto dell'atto costitutivo in società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale Torino 2004, 242, es ss (libro)

- 4) **V. Piscitiello** commento sub art.2437 c.c. (rivista scientifica)

- 5) **ASSONIME- SOCIETA' BENEFIT**, 2016 (tutte le citazioni ad assonime dipendono da vari paragrafi dello stesso volume) (rivista scientifica)

- 6) **PORTER-M. KRAMER**, STRATEGIA E SOCIETA', Dipartimenti, 2007 (libro)

- 7) **Assonime**, obblighi e responsabilità degli amministratori, 2016(rivista scientifica)

- 8) **Assonime-** Direzione e coordinamento della società, Circolare n.44 del 23.10.06 (rivista scientifica)

- 9) **A. Mazzoni**, Liber Amicorum Antonio Piras, Torino, 2010 (libro)

- 10) **V.M. IRRERA**, Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali, in Riv. Dir. Soc.2011 (rivista scientifica) Vedi anche **tesi.luiss.it**
https://tesi.luiss.it/21501/1/112933_CHIARLITTI_CAROLA.pdf (tesi)

- 11) **Ipsa**, Società benefit, scrivere relazione annuale,2022
<https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2022/04/01/societa-benefit-scrivere-relazione-annuale-allegare-bilancio> (sito)

- 12) **Assonime**, gli obblighi e le responsabilità degli amministratori, 2016 (rivista scientifica)

- 13) **F. Bonelli**, Gli amministratori di S.P.A. dopo la riforma delle società, Milano, 2004 (rivista scientifica)

- 14) **Assonime**, i requisiti dello standard di valutazione, 2016 (rivista scientifica)

- 15) **Società benefit.net-** Modello di statuto S.B. Assobenefit, 2018 (rivista scientifica)

CAPITOLO V

- 1) **Ryan Honeyman** – The BCorp handbook, 2014, tutte le interviste sulle Bcorp sono originate da tale manuale. (libro)
- 2) **NativaReview**, <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5efdad7b-73ad-3f97-acc0-9dc3077ba2e2> (sito)
- 3) **www.societabenefit.net** | Testo di Legge – Società Benefit <https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/> (sito)
- 4) **www.societabenefit.net** <https://societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/05/ok-2016-Univ-di-Pisa-Chantal-Federici-II-fenomeno-delle-Benefit-Corporations-in-Italia-verso-un-nuovo-modo-di-fare.business.pdf> (rivista scientifica)
- 5) [tesi.luiss.it https://tesi.luiss.it/17725/1/112613_FERDINANDI_FEDERICO.pdf](https://tesi.luiss.it/17725/1/112613_FERDINANDI_FEDERICO.pdf) (tesi)
- 6) **plenitude.it**, 2021 [assobenefit](https://assobenefit.org/), 2018 <https://assobenefit.org/> (sito)
- 7) **assobenefit**, elenco delle società benefit, 2018, <https://assobenefit.org/> (sito)
- 8) **Finanza Responsabile it** | i 4 vantaggi di essere Benefit – Finanza Responsabile <https://finanzaresponsabile.it/2022/03/i-4/> (sito)
- 9) **Partita iva24**, le società benefit, 2022 <https://4partitaiva24.it/le-societa-benefit/> (sito)